Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 140 del 5 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 5 giugno 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1816.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla raccolta delle olive nelle provincie di Campobasso e Perugia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1817.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie della provincia di Palermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1818.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della provincia di Avellino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1819.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese artigiane di barbieri e parrucchieri delle provincie di Udine e di Gorizia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1820.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1821.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della provincia di Firenze.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1822.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della Valle d'Aosta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1823.

Norme sul trattamento economico e normativo degli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1824.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dalle imprese vinicole e di liquori della provincia di Treviso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1816.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla raccolta delle olive nelle provincie di Campobasso e Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il patto collettivo nazionale 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto, per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo 3 settembre 1957, per i lavoratori addetti alla raccolta delle olive, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 7 novembre 1958, per i lavoratori addetti alla raccolta delle olive, stipulato tra la Associazione Agricoltori e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; e, in data 20 novembre 1958, tra l'Associazione Agricoltori e l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Campobasso, in data 17 marzo 1961, n. 10 della provincia di Perugia, in data 5 aprile 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori addetti alla raccolta delle olive:

— per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo 3 settembre 1957;

— per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 7 novembre 1958;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla raccolta delle olive nelle provincie di Campobasso e Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 4. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 3 SETTEMBRE 1957 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA RACCOLTA DELLE OLIVE NELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

L'anno 1957, addì 3 del mese di settembre, in Campobasso e nella Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, alla presenza del dottor *Dario Albino* funzionante capo servizio « Rapporti di Lavoro », sono convenuti:

Rag. *Pasquale Sammartino* - Direttore dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI;

Dott. *Nicola Campofredano* - Direttore della FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI;

Sig. *Giuseppe Lavatte* - Segretario Sindacale della UNIONE PROVINCIALE C.I.S.L.;

Rag. *Andrea Gianfagna* - Segretario della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO;

Sigg. *Mercantini Ferdinando* e *Lepore Antonio* - del COMITATO DIRETTIVO DELLA FEDERBRACCIANTI;

Sig. *Genisio Mastroberardino* - per la CAMERA SINDACALE U.I.L.

Invitati alla presente riunione allo scopo di concordare le paghe da corrispondersi ai lavoratori addetti alla raccolta delle olive nella provincia di Campobasso, per la campagna 1957-58.

Gli intervenuti, dopo amichevole, discussione, convengono quanto appresso:

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale giornaliero di lavoro è il seguente: ottobre ore 8; novembre ore 7; dicembre-gennaio ore 6.

Art. 2.

ASSUNZIONE

Le assunzioni dei lavoratori e delle lavoratrici da adibirsi ai lavori di Abbattitura e raccolta delle olive devono essere effettuate tramite i competenti Uffici di Collocamento. Non possono essere assunti i ragazzi e le ragazze di età inferiore ai 14 anni.

Art. 3.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti giorni ricadenti nel periodo di presumibile esecuzione dei lavori considerati nel presente contratto: il 1° novembre Festa di Ognissanti; l'8 dicembre giorno dell'Immacolata Concezione, il 25 dicembre: giorno di Natale; il 26 dicembre: giorno di Santo Stefano; il 1° gennaio: giorno di Capodanno; il 6 gennaio: festa dell'Epifania; la festa del Patrono del luogo.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

Il lavoro compiuto oltre le ore normali sarà considerato straordinario.

Il lavoro straordinario è consentito solo nei casi di inderogabile necessità per cui, la mancata esecuzione, pregiudichi la raccolta del prodotto e dovrà essere, di volta in volta, concordato con i lavoratori interessati o con i loro rappresentanti.

Il lavoro straordinario non potrà superare mai le due ore giornaliere. Tale lavoro sarà retribuito con le seguenti maggiorazioni sulla paga oraria globale del lavoro normale:

lavoro straordinario	25%
lavoro festivo	35%
lavoro straordinario festivo	55%

In ogni caso valgono le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Art. 5.

RETRIBUZIONE

Per i lavoratori e le lavoratrici addetti alla raccolta delle olive la retribuzione è determinata maggiorando la paga globale del lavoro ordinario, prevista dal vigente contratto provinciale per i braccianti agricoli avventizi, delle seguenti percentuali:

uomo 8% - donna 20% - giovani 10%.

Pertanto le paghe orarie per gli uomini, le donne e i giovani, sono le seguenti:

Uomo:		
dai 18 ai 65 anni	L.	121.35
Donna:		
dai 17 ai 55 anni	L.	94.35
dai 16 ai 17 anni	»	83.60
dai 15 ai 16 anni	»	74.15
dai 14 ai 15 anni	»	67.40
Giovani:		
dai 17 ai 18 anni	L.	98.85
dai 16 ai 17 anni	»	92.70
dai 15 ai 16 anni	»	74.15
dai 14 ai 15 anni	»	61.80

Art. 6.

VITTO

Il vitto verrà corrisposto allorquando le consuetudini locali lo prevedano.

Art. 7

CAPI SQUADRA

Ogni squadra di lavoratori e lavoratrici ha il diritto a designare il proprio capo squadra, il quale ha il compito di rappresentare i lavoratori della sua squadra nei confronti dei padroni per tutto quanto si riferisce alla applicazione del presente contratto o ad altre eventuali controversie.

Art. 8.

CASSETTE DI MEDICAZIONE

E' obbligo dei padroni di mettere a disposizione sul luogo di lavoro una cassetta di medicazione per i primi soccorsi in caso di infortunio.

Art. 9.

SPESE DI VIAGGIO E INDENNITÀ DI STRADA

Per i lavoratori e le lavoratrici si applica l'indennità di strada prevista nel vigente contratto provinciale per i braccianti agricoli (un quarto d'ora di lavoro per ogni km. di strada per i fondi che distano dal paese oltre i 4 km.).

Art. 10.

ALLOGGI

E' obbligo dei padroni di mettere a disposizione dei lavoratori l'alloggio se sono costretti a pernottare nell'azienda.

Art 11

VALIDITÀ E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto vale per la campagna della raccolta delle olive per l'annata agraria 1957-58.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 7 NOVEMBRE 1958
PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA RACCOLTA DELLE OLIVE
NELLA PROVINCIA DI PERUGIA

L'anno 1958 e questo dì 7 del mese di novembre, in Perugia, nella sede dell'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO alla presenza del sig. *Furio Franciosini,* Capo del Servizio Rapporti di Lavoro dell'Ufficio stesso, a ciò delegato dal dott. *Nicola Lasorsa,* Direttore del predetto Ufficio, sono convenuti i signori:

Dott. *Castelli Giuseppe* e *Bruscoli Ruggero* in nome e per conto dell'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI di Perugia;

Sigg. *Rosati Amedeo, Loreti Vincenzo* e *Fancelli Gino* della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Perugia e Foligno;

Sig. *Marinari Giovanni* della C.I.S.L. di Perugia;

Sigg. *Bombardiere Nicola* e *Marziali Sante* della U.I.L. di Perugia.

L'anno 1958 e questo dì 20 del mese di novembre, in Perugia, nella sede dell'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO alla presenza del sig. *Furio Franciosini,* Capo del Servizio Rapporti di Lavoro dell'Ufficio stesso, a ciò delegato dal dott. *Nicola Lasorsa,* Direttore del predetto Ufficio, sono convenuti i signori:

Dott. *Castelli Giuseppe* in nome e per conto dell'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI di Perugia;

Sig. *Angelini Luigi* rappresentante per delega l'UNIONE PROVINCIALE C.I.S.N.A.L.

allo scopo di addivenire alla stipulazione dell'accordo normativo salariale per i lavoratori addetti alla raccolta delle olive nella corrente campagna olearia.

Dopo amichevole discussione improntata a spirito di reciproca comprensione si è convenuto:

Il trattamento economico spettante alla manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Perugia per la campagna olivicola 1958-59 è:

1) A) Uomini L. 160 orarie

B) Donne L. 124 orarie

2) Le somme di cui sopra sono comprensive di ogni e qualsiasi indennità presenti e future e quindi anche della indennità prevista per legge e contratto e in particolare della indennità caro-pane, della indennità per lacero indumenti e di quella per lavoro disagiato.

3) I salari concordati non potranno subire aumenti o diminuzioni per qualsiasi ragione e resteranno inalterati per la durata di tutta la campagna 1958-59.

4) Indipendentemente dall'orario adottato presso le singole aziende i salari sopradetti operano sino ad un massimo di ore 8, le ore o frazioni di ore prestate dopo la ottava ora saranno considerate lavoro straordinario e dovranno essere compensate con il salario orario maggiorato del 20% mentre per il lavoro festivo la maggiorazione è quella prevista dal contratto di categoria.

5) I salari così come convenuti operano indipendentemente dall'età di ogni singolo lavoratore.

6) Il presente accordo vale per la corrente campagna olivicola ed annulla e sostituisce qualsiasi precedente accordo riguardante la categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1817.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie della provincia di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 30 settembre 1959, per gli operai dell'industria delle confezioni in serie;

Visto l'accordo 23 novembre 1954, per l'applicazione del conglobamento delle retribuzioni alla Regione Siciliana;

Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, stipulato tra la Sezione Industriali dell'Abbigliamento e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale dell'Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento U.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Abbigliamento C.I.S.N.A.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Palermo, in data 15 aprile 1960 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Palermo, l'accordo 1 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti l'industria delle confezioni in serie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie, della provincia di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 29. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE CONFEZIONI IN SERIE DELLA PROVINCIA DI PALERMO

L'anno 1959, il giorno 1 del mese di ottobre, in Palermo, nella sede dell'Associazione degli Industriali

tra

la SEZIONE INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO rappresentata dal suo Presidente cav. rag. *Candido Giovanni*, con l'assistenza dell'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Palermo in persona del suo vice Direttore *Pedone Giuseppe*;

e

il SINDACATO PROVINCIALE della F.I.L.A. rappresentato dal suo Segretario sig. *Dalfino Domenico*, con l'assistenza della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO rappresentata dal Segretario dott. *Italo Mazzola;*

il SINDACATO PROVINCIALE della F.U.I.L.A. rappresentato dal suo Segretario sig. *Pirrone Salvatore*; con la assistenza dell'UNIONE PROVINCIALE della C.I.S.L. rappresentata dal Segretario sindacale dott. *Orazio Zappalà*;

SINDACATO PROVINCIALE U.I.L.A. rappresentato dalla Segretaria *Vagliardo Ester*: con l'assistenza dell'UNIONE PROVINCIALE dell'U.I.L. in persona del sig. *Del Gaudio Ugo*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI dell'ABBIGLIAMENTO (C.I.S.N.A.L.) rappresentato dal Segretario *Calderone Cesare;* con l'assistenza della UNIONE PROVINCIALE della C.I.S.NA.L., in persona del sig. *Camaretti Alberto* si conviene e si stipula quanto appresso:

Articolo unico.

Il Contratto nazionale di lavoro stipulato il 30 settembre 1959 per gli operai dell'industria delle confezioni in serie viene esteso, con decorrenza dal 1° gennaio 1960, alle aziende esercenti l'industria delle confezioni in serie di abiti, soprabiti, cappotti, impermeabili; confezioni in serie a mano per donna, ragazzi e bambine; confezioni in serie di biancheria per uomo; confezioni in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti, rammendatura di abiti, ecc.; confezioni di busti, reggicalze, reggipetti; confezioni di cravatte; confezioni di sottoascelle, bavaglini, ecc. ed alle maestranze dalle stesse dipendenti, ad eccezione delle tabelle salariali le quali, in relazione all'accordo interconfederale 12 giugno 1954 (art. 11) e dell'accordo interconfederale 23 novembre 1954 per l'applicazione alla Sicilia del concordato interconfederale per il riassetto zonale ed il conglobamento delle retribuzioni, sono sostituite da quelle allegate al presente accordo.

Tabella dei minimi di paga da valere per le maestranze dipendenti da aziende esercenti l'industria delle confezioni in serie della provincia di Palermo.

UOMINI

	Orarie
Operai specializzati	
superiori ai 20 anni	158,80
dai 18 ai 20 anni	142,75
dai 16 ai 18 anni	92,45
Operai qualificati	
superiori ai 20 anni	141,50
dai 18 ai 20 anni	124,10
dai 16 ai 18 anni	85,90
inferiori ai 16 anni	56,90
Manovali specializzati	
superiori ai 20 anni	132,35
dai 18 ai 20 anni	110,65
dai 16 ai 18 anni	80,70
inferiori ai 16 anni	47,60
Manovali comuni	
superiori ai 20 anni	124,50
dai 18 ai 20 anni	106,55
dai 16 ai 18 anni	77,55
inferiori ai 16 anni	44,50

DONNE

	Addette confezioni in serie abiti uomo orarie	Addette ad altri generi di confez. orarie
1ª *categoria*:		
superiori ai 20 anni	89,70	89,25
dai 18 ai 20 anni	79,15	78,75
dai 16 ai 18 anni	63,30	63,00
inferiori ai 16 anni	52,75	52,50
2ª *categoria*:		
superiori ai 20 anni	81,25	80,85
dai 18 ai 20 anni	70,70	70,35
dai 16 ai 18 anni	52,75	52,50
inferiori ai 16 anni	42,20	42,00
3ª *categoria*:		
superiori ai 20 anni	73,85	73,50
dai 18 ai 20 anni	63,30	63,00
dai 16 ai 18 anni	47,50	47,25
inferiori ai 16 anni	36,95	36,75

Apprendisti

Ferme restando le norme contenute nell'art. 7 del contratto nazionale 30 settembre 1959, la retribuzione iniziale degli apprendisti è fissata sulla base della paga (minimo di paga base e contingenza) che, a termine della superiore tabella è dovuta rispettivamente all'operaio qualificato ed alla donna di 2ª categoria di pari età, nella misura del 60%. Gli aumenti successivi avvengono per scatti semestrali e l'entità di ogni scatto si otterrà dividendo la differenza tra il minimo di retribuzione dell'operaio qualificato o della donna di 2ª categoria dell'età che raggiungerà l'apprendista al termine del periodo di apprendistato ed il minimo di retribuzione iniziale, per il numero dei semestri che compongono il periodo di apprendistato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1818.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinemateatri della provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri;

Visto, per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo integrativo 30 marzo 1960, stipulato tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, l'Unione Irpina Industriali e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo C.I.S.L. -, l'Unione Italiana Lavoratori U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Avellino, in data 13 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo integrativo 30 marzo 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della provincia di Avellino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 30. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 MARZO 1960 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

L'anno millenovecentosessanta, il giorno trenta del mese di marzo, nella Sede dell'Unione Irpina Industriali si sono riuniti:

sig. dott. *Vito Giordano,* Presidente della SEZIONE PROVINCIALE DELL'ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO A.G.I.S., assistito dai signori *Sarchiola Ernani* e *Rispoli Ernesto* esercenti cinema del Comune di Avellino;

sig. avv. *Lodovico Testa,* direttore della UNIONE IRPINA INDUSTRIALI e il sig. *Umberto Spica* funzionario di detta Unione;

sig. *Giovanni Guardabascio* in rappresentanza della FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO e quale Segretario sindacale della UNIONE PROVINCIALE SINDACALE C.I.S.L.;

sig. *Gurgone Carmelo* per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO;

sig. *Alvino Sabino* per la UNIONE ITALIANA LAVORATORI U.I.L.

Scopo della riunione è stato quello di determinare i minimi di paga oraria e minimi di stipendio per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e Cinema-teatrali di Avellino e Provincia, a norma degli artt. 2 e 4 dell'accordo nazionale 12 agosto 1959.

Dopo un'ampia ed accurata valutazione della situazione delle Aziende dello Spettacolo di Avellino e Provincia; considerato che gli esercizi cinematografici del Capoluogo di Avellino sono tutti classificati di terza categoria; tenuta presente, nel suo complesso, la situazione retributiva in atto delle maestranze dipendenti dai cinema, le parti costituite nel presente verbale, tenuto conto dell'aumento del 7% previsto dall'accordo nazionale 12 agosto 1959, hanno fissato i seguenti minimi salariali da corrispondere ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali del Comune di Avellino, che già venivano concordati e definiti con accordo del 20 marzo c. a. tra l'Unione Irpina Industriali e l'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L.

OPERAI

Paga oraria

	Paga base	Indennità di contingenza febbraio-aprile 1960
1° operatore.	130,25	24,10
2° operatore.	75,90	24,10
Apprendista operatore	46,40	9,85
Operaio specializzato.	63,40	24,10
Operaio qualificato.	59,65	21,60
Operaio comune		
Maschere – Controllo affissatore	54,50	20,50
Manovale comune		
Maschera di sala A	46 —	19,25
Maschera di sala B	43,25	19,25
Lucciola	33,90	19,25
Personale di pulizia A	49,50	19,25
Personale di pulizia B.	37 —	19,25
Bigliettaio	65,90	21,60
Custode		
Paga giornaliera.	536 —	164 —

IMPIEGATI

(uomini)

Minimi di stipendio

	Stipendio base	Indennità di contingenza febbraio-aprile 1960
1a *Categoria*		
Superiore ai 21 anni. .	45.420	9.580
2a *Categoria*		
Superiore ai 21 anni.	33.385	7.215
Inferiore ai 21 anni.	28.885	6.265
3a *Categoria* A		
Superiore ai 21 anni.	24.130	5.370
dai 20 ai 21 anni.	23.090	5.160
dai 19 ai 20 anni.	22.200	4.950
dai 18 ai 19 anni.	20.400	4.550
3a *Categoria* B		
Superiore ai 21 anni.	20.200	4.550
dai 20 ai 21 anni.	19.295	4.355
dai 19 ai 20 anni.	18.725	4.225
dai 18 ai 19 anni.	17.550	3.950

Per i Cinema dei Comuni della Provincia, le parti convengono di apportare, sui minimi di paga e di stipendio determinati per il Comune Capoluogo di Avellino, le seguenti riduzioni:

— 15% per i cinema siti in Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

— 10% per i cinema siti nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

In conseguenza i minimi salariali per i Comuni della provincia risultano così fissati:

OPERAI

Paga oraria

	Cinema siti in Comuni fino a 10.000 abitanti — Paga base	Indennità di contingenza febbraio-aprile 1960	Cinema siti in Comuni oltre a 10.000 abitanti — Paga base	Indennità di contingenza febbraio-aprile 1960
1° operatore . .	107,10	24,10	114,80	24,10
2° operatore.	60,90	24,10	65,90	24,10
Apprendista operatore .	37,95	9,85	40,80	9,85
Operaio specializzato.	50,30	24,10	54,65	24,10
Operaio qualificato.	47,50	21,60	51,55	21,60
Operaio comune				
Maschera Controllo affissatore. .	43,25	20,50	47 —	20,50
Manovale comune				
Maschera di sala A	36,25	19,25	39,50	19,25
Maschera di sala B .	33,90	19,25	37 —	19,25
Lucciola ..	25,95	19,25	28,60	19,25
Personale di pulizia A .	39,20	19,25	42,65	19,25
Personale di pulizia B . .	28,55	19,25	31,40	19,25
Bigliettaio	52,80	21,60	57,15	21,60
Custode				
Paga giornaliera. . .	435 —	165 —	465 —	165 —

IMPIEGATI
(uomini)

Minimo di stipendio

	Cinema siti in Comuni fino a 10.000 abitanti — Stipendio base	Indennità di contingenza febbraio-aprile 1960	Cinema siti in Comuni oltre a 10.000 abitanti — Stipendio base	Indennità di contingenza febbraio-aprile 1960
1ª *Categoria*				
Superiore ai 21 anni.	37.170	9.580	39.920	9.580
2ª *Categoria*				
Superiore ai 21 anni.	27.285	7.215	29.335	7.215
Inferiore ai 21 anni.	23.735	6.265	25.385	6.265
3ª *Categoria* A				
Superiore ai 21 anni.	19.880	5.370	21.180	5.370
dai 20 ai 21 anni.	18.940	5.160	20.290	5.160
dai 19 ai 20 anni.	18.150	4.950	19.500	4.950
dai 18 ai 19 anni.	16.650	4.550	14.550	4.550
3ª *Categoria* B				
Superiore ai 21 anni.	16.500	4.550	17.950	4.550
dai 20 ai 21 anni.	15.795	4.355	16.945	4.355
dai 19 ai 20 anni.	15.325	4.225	16.425	4.225
dai 18 ai 19 anni.	14.350	3.950	15.400	3.950

I minimi stabiliti come innanzi, per Avellino e provincia, sono comprensivi della indennità di contingenza per le aziende industriali al 30 maggio 1954; della indennità di caropane, dell'indennità di mensa, degli eventuali terzi elementi e di ogni altro elemento retributivo collettivo, così come previsto dall'art. 1 dell'Accordo nazionale 12 agosto 1959.

La disciplina della indennità di contingenza, prevista dagli accordi interconfederali 21 marzo 1951 e 15 febbraio 1957, è estesa a dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Avellino.

Art. 6 *dell'accordo* 12 *agosto* 1959 che si riporta:

A parziale modifica delle lettere *f*) e *g*) del 5° comma dell'art. 15 del titolo 1° del Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e Cinema-Teatrali 13 marzo 1957, per gli esercizi di attività saltuaria o ridotta, la maggiorazione per il lavoro festivo e per il lavoro straordinario festivo compiuto nelle festività nazionali ed infrasettimanali elencate nell'art. 16 del Contratto medesimo è fissata nella misura del 10 per cento.

Le parti, con la stipula del presente accordo non hanno inteso di modificare le condizioni di miglior favore in atto e pertanto esse restano acquisite dai beneficiari.

Il presente accordo segue le sorti del Contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1957 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e Cinema-Teatrali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1819.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese artigiane di barbieri e parrucchieri delle provincie di Udine e Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;

Visto, per la provincia di Udine, l'accordo collettivo integrativo 30 giugno 1958, relativo all'aggiornamento delle paghe settimanali per i dipendenti da botteghe artigiane di barbieri, stipulato tra l'Unione Artigiani, l'Associazione Artigiani del Friuli, l'Associazione Destra Tagliamento, l'Associazione Mandamentale del Maniaghese, l'Associazione Mandamentale di Sacile, la Libera Unione Mandamentale di Sacile e la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.), l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), l'Unione Italiana del Lavoro;

Visti, per la provincia di Gorizia:

— l'accordo collettivo integrativo 12 giugno 1948, per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Associazione degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;

— l'accordo collettivo integrativo 27 dicembre 1948, per le lavoratrici dipendenti da negozi di parrucchiere, stipulato tra l'Associazione degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro, la Camera Italiana dei Liberi Sindacati;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 della provincia di Udine, in data 29 novembre 1960, n. 5 della provincia di Gorizia, in data 23 agosto 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Udine, l'accordo collettivo integrativo 30 giugno 1958, relativo all'aggiornamento delle paghe settimanali per i dipendenti da botteghe artigiane di barbieri:

— per la provincia di Gorizia, l'accordo collettivo integrativo 12 giugno 1948 relativo ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri, l'accordo collettivo integrativo 27 dicembre 1948, relativo alle lavoratrici dipendenti da negozi di parrucchiere;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri delle provincie di Udine e Gorizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 46. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 GIUGNO 1958 RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE PAGHE SETTIMANALI PER I DIPENDENTI DA BOTTEGHE DI BARBIERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Addì 30 giugno 1958 presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Udine, si sono riuniti i seguenti rappresentanti:

UNIONE ARTIGIANI della Provincia di Udine: il Presidente cav. *Diego Di Natale* con i sigg. *Gino Salvadori, Orletti Baduero, Fracasso Francesco* assistiti dal signor *Renzo Ledrer*;

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI del Friuli: il sig. *Comini Bernardino*, il sig. *Gnesutta Attilio* assistiti dal dott. *Renato Giovannini*;

ASSOCIAZIONE DESTRA TAGLIAMENTO: cav. *Davide Corai*;

ASSOCIAZIONE MANDAMENTALE DEL MANIAGHESE: il signor *Facchin Severino* assistito dal sig. *Zecchini Osvaldo*;

ASSOCIAZIONE MANDAMENTALE DI SACILE: sig. *Omero Peruch*;

LIBERA UNIONE MANDAMENTALE di Sacile: sig. *Benedetti Giuseppe* assistito dal geom. *Giuseppe Lacchin*;

e i Rappresentanti delle Organizzazioni dei Lavoratori:

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO: sig. *Zandonella Alceo* e i sigg. *Salvagni Giuseppe, Tizianel Valentino, Sutto Walter, Tarondo Luciano*;

UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.): sig. *Iginio Maieron*;

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.): sig. *Sergio Guidi*.

I suddetti rappresentanti preso in esame le richieste avanzate dalle Organizzazioni dei Lavoratori hanno deciso l'aggiornamento delle paghe settimanali vigenti per i dipendenti delle botteghe di barbiere della provincia di Udine come segue:

SALARI

Udine e Pordenone	Paga Lire	Altri comuni	Rimborso indennità Vestiario	Totale sett Lire
1ª categoria	6.700	—	1.100	7.800
2ª categoria	5.800	—	1.100	6.900
3ª categoria	5.000	—	500	5.500
3ª categoria	—	4.800	500	5.300
mezzo lavorante	4.000	—	500	4.500
mezzo lavorante	—	3.800	500	4.300

NORME DI APPLICAZIONE

Resta convenuto che per le città di Udine e Pordenone i lavoranti saranno considerati di 1ª e 2ª categoria, mentre per tutti i comuni, compresi i capoluoghi di mandamento, si potranno avere anche lavoranti di 3ª categoria senza condizioni di età.

MEZZI LAVORANTI

Sarà considerato mezzo lavorante colui che, dopo aver trascorso il periodo di apprendistato, svolgerà tale mansione per il periodo massimo di un anno mentre per i due anni successivi verrà considerato lavorante di 3ª categoria.

La classificazione di mezzo lavorante ed il successiv passaggio alla terza categoria devesi considerare vale vole anche per i capoluoghi di Udine e Pordenone.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

.CCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 12 GIUGNO 1948 DA 'ALERE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE DI BARBIERE E PARRUCCHIERE DELLA ZONA DI GORIZIA

Addì 12 giugno 1948 in Gorizia,

tra

Associazione degli Artigiani di Gorizia, rappresen-ata dal suo Presidente *Antonio Pertot* e dal sig. *Egi-io Bonnes*, assistiti dal Segretario ing. *G. Farfoglia* e al funzionario dott. *Grignaschi*,

e

a Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal ott. *Rolando Cian*, *Giuseppe Vodicer*, *Carlo Russini* e *Tino Padovan*,

i è stipulato il seguente accordo integrativo provin-iale da valere per i lavoratori dipendenti da aziende la barbiere e parrucchiere della zona di Gorizia.

Art. 1.

Ai lavoratori da uomo dipendenti da botteghe arti-iane di barbiere, anzichè il salario fisso settimanale · l'indennità di contingenza, nonchè a tacitazione di ogni diritto per gratifica natalizia e feste nazionali ed nfrasettimanali, verrà corrisposta una percentuale del i0% sull'incasso relativo al lavoro eseguito dai singoli avoratori.

Art. 2.

Le retribuzioni per le applicazioni verranno deter-ninate per le singole botteghe, tenendo presente che ome minimo dovrà essere corrisposto ai dipendenti un ompenso equivalente a quanto avrebbe ricavato nel empo impiegato per l'applicazione se invece fosse stato ccupato in normali lavorazioni (barba e capelli).

Art. 3.

A tutto il personale sarà garantito un minimo di alario settimanale nella misura come in appresso:

Botteghe di 1ª classe:	*Personale maschile*
Lavoranti di 1ª categoria	L. 3.100 settimanali
Lavoranti di 2ª categoria	» 2.800 settimanali

Botteghe di 2ª classe:	
Lavoranti di 1ª categoria	L. 2.800 settimanali
Lavoranti di 2ª categoria	» 2.400 settimanali

Vengono esclusi i minimi dei lavoratori di 3ª cate-goria, in quanto le parti riconoscono che nella zona non sussistono lavoranti da assegnare a questa.

Art. 4.

Al personale di sesso femminile addetto ai servizi per signora sarà dovuta una retribuzione fine settimana nelle seguenti misure:

Botteghe di 1ª classe:	
Lavoranti di 1ª categoria	L. 2.800 settimanali
Lavoranti di 2ª categoria .	» 2.500 settimanali
Lavoranti di 3ª categoria	» 2.300 settimanali

Nelle botteghe di 2ª classe i salari suddetti saranno ridotti del 5% (cinque per cento).

Si conviene che le retribuzioni suindicate siano con-siderate per metà come salari e per metà come contin-genza a tutti gli effetti contrattuali.

Dette retribuzioni verranno modificate in relazione alle variazioni delle tariffe dei servizi. A tal uopo la Associazione degli artigiani comunicherà tempestiva-mente ogni variazione di tariffa.

Art. 5.

Gli apprendisti, che dovranno essere assunti in con-formità al Contratto nazionale saranno retribuiti dal datore di lavoro in base al predetto contratto nazio-nale, tenendo conto dei minimi garantiti per i lavo-ranti di 2ª categoria.

Art. 6.

Per quanto riguarda la retribuzione delle ferie al personale pagato a percentuale, le parti dichiarano di uniformarsi all'accordo nazionale.

Resta inteso che la paga da determinarsi per quan-to sopra sarà fissata in base alla media giornaliera delle percentuali liquidate nella precedente quindicina, ritenendosi come indennità di contingnza la metà della retribuzione stessa.

Art. 7

In caso di licenziamento, l'indennità di quiescenza sarà pagata dal datore di lavoro in base alla media mensile degli ultimi tre mesi di lavoro, ritenendosi come paga base la metà della retribuzione stessa.

Art. 8.

I salari garantiti come all'art. 2 valgono per le bot-teghe artigiane che svolgono la loro attività nella città di Gorizia. Per le botteghe invece che svolgono la loro attività nei comuni della zona gli stessi minimi saranno ridotti del 5% come pure saranno ridotte del 5% le retribuzioni fisse del personale femminile di cui all'art. 3 del presente accordo.

Art. 9.

La gratifica natalizia al personale femminile verrà corrisposta nella misura del 15, 20, 25% delle 200 ore di salario unico, rispettivamente per la 3ª, 2ª e 1ª categoria.

Art. 10.

L'orario settimanale di lavoro viene fissato in 50½ ore settimanali.

Art. 11.

Per il personale femminile — in caso di lavoro straordinario oltre le 50½ ore settimanali — viene fissata una percentuale di maggiorazione del 25%.

Art. 12.

La giornata di riposo viene fissata, tanto per i barbieri quanto per i parrucchieri, al lunedì.

Art. 13.

Ai lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini saranno concessi ogni anno otto giorni di ferie remunerati godibili e continuativi, ed in più due giorni remunerati e frazionabili a facoltà del datore di lavoro, in base al salario globale fissato nei contratti integrativi provinciali.

L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, tenendo presente le esigenze del lavoro e compatibilmente con le preferenze del personale, in genere nel periodo da giugno a settembre.

Art. 14.

Il presente Accordo entrerà in vigore col 14 giugno 1948 ed avrà la stessa durata del Contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 27 DICEMBRE 1948 PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI DA NEGOZI DI PARRUCCHIERE DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Addì 27 dicembre 1948 in Gorizia,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI di Gorizia, rappresentata dal suo Presidente *Antonio Pertot* e dal signor *Egidio Bonnes,* assistiti dal Segretario ing. *Giovanni Farfoglia* e dal funzionario dott. *Chiaruzzi,* da una parte

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dai signori *Sergio Fabbro, Orlando Silvestri* e *Rina Boncompagni,*

la CAMERA ITALIANA DEI LIBERI SINDACATI, rappresentata dai signori dott. *Rolando Cian, Giuseppe Vodicer, Gino Padovan* e *Carlo Russini*

si è stipulato il presente accordo, in virtù del quale, in relazione alle variazioni delle tariffe per i servizi da donna, a valere dal giorno 16 dicembre 1948 l'articolo 4 dell'accordo integrativo provinciale al contratto nazionale 21 novembre 1947 da valere per i lavoratori dipendenti da aziende di barbiere e parrucchiere della zona di Gorizia, registrato all'Ufficio Regionale del Lavoro di Venezia il 19 luglio 1948, viene sostituito con il seguente:

Art. 4.

Al personale di sesso femminile addetto ai servizi per signora sarà dovuta una retribuzione fine settimana *nelle seguenti misure:*

Botteghe di 1ª classe:

Lavoranti di 1ª categoria	L.	3.400 settimanali
Lavoranti di 2ª categoria	»	3.050 settimanali
Lavoranti di 3ª categoria	»	2.800 settimanali

Nelle botteghe di 2ª classe i salari suddetti saranno ridotti del 5% (cinque per cento).

Si conviene che le retribuzioni suindicate siano considerate per metà come salari e per metà come contingenza a tutti gli effetti contrattuali.

Dette retribuzioni verranno modificate in relazione alle variazioni delle tariffe dei servizi. A tal uopo la Associazione degli Artigiani comunicherà tempestivamente ogni variazione di tariffa.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1820.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini;

Visto, per la provincia di Cagliari, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Cagliari e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini, la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L. —; al quale ha aderito la Unione Provinciale — C.I.S.N.A.L. —;

Visto, per la provincia di Nuoro, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Nuoro e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini — F.I.L.L.E.A. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia — F.I.L.C.A.;

Visto, per la provincia di Sassari, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Cagliari, in data 15 febbraio 1960, n. 1 della provincia di Nuoro, in data 31 marzo 1960, n. 3 della provincia di Sassari, in data 15 agosto 1960, dei contratti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:

— per la provincia di Cagliari, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959;

— per la provincia di Nuoro, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;

— per la provincia di Sassari, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 47. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 29 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Addì 29 settembre 1959 in Cagliari

tra

la SEZIONE COSTRUTTORI EDILI DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Cagliari, rappresentata dai sigg. ing. *Rodolfo Pavan* e ing. *Carlo Nurchi*, assistiti dall'avv. *Michele Sirchia* Segretario dell'Associazione medesima e dal dott. *Loris Loriga*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI di Cagliari, rappresentata dal suo Segretario signor *Antonio Muscas*, con l'assistenza della Camera Confederale del Lavoro di Cagliari, nelle persone dei sigg. *Ghirra Salvatore* Segretario responsabile e *Ugo Locci* Segretario Sindacale;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI ED AFFINI di Cagliari, rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Mario Giglioli*, con l'assistenza della Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L. di Cagliari nelle persone del sig. *Giannetto Lay* — Segretario Generale e del sig. *Petricci Tullio*, Segretario Provinciale:

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DELLA U.I.L. di Cagliari rappresentata dal sig. *Giovanni Motzo*

ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, si conviene quanto segue:

Art. 1.

INDENNITÀ SPECIALE

La indennità speciale resta confermata nella misura del 7% calcolata sulla paga base di fatto e contingenza.

Art. 2.

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI E DISAGIATI

Le percentuali per i lavori speciali e disagiati restano confermate nelle seguenti misure da calcolarsi sulla retribuzione quale prevista dal punto 3° lett. *a*) art. 21 del contratto collettivo nazionale:

1) lavori su ponti a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 10 %

2) lavori su scale aeree tipo Porta 18 %

3) lavori in pozzi neri preesistenti 28 %

4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . 15 %

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a cm. 12) 10 %

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m. 25 %

7) costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3 1/2 a 10 22 %

b) oltre i 10 metri 28 %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 2 %

9) costruzione di camini in muratura, senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 20 %

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 8 %

11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 5 %

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 10 %

13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 4 %

14) lavori di demolizione di strutture pericolanti 12 %

15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 10 %

16) i lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %

17) lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 m. 37 %

b) da oltre 10 a 16 m. 55 %

c) da oltre 16 a 22 m. 83 %

d) oltre 22 m. 120 %

18) lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento (anche se addetto al carico del materiale);

— ai lavori di riparazioni straordinarie in condizioni di difficoltà e disagio . . . 30 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;

— ai lavori per opere sussidiarie;

— al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . 20 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamenti delle linee ferroviarie 8 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del 10 %.

Norme per gli addetti ai lavori marittimi

Personale imbarcato sui natanti:

a) *Rischio mine.* — Al personale che presta la sua opera su natanti, in zona ove l'autorità marittima abbia segnalato la presenza di mine sarà dovuta, limitatamente alle ore nelle quali il natante trovasi in dette zone, la maggiorazione sulla paga globale del 10 %.

b) *Trasferimento di natanti.* — Ferme restando le disposizioni del Codice marittimo per il personale navigante posto in ruolo, al personale che si trovi su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto ad un altro e che non sia, per disposizione del Codice Marittimo, posto in ruolo verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento nella misura del 15 % della retribuzione globale, limitatamente, al periodo di navigazione compreso tra l'uscita di un porto e l'entrata in un altro.

c) *Lavori fuori porto.* — Al personale che si trovi su natanti fuori dal porto o da un bacino protetto sarà corrisposta una indennità del 10 % sulla retribuzione globale limitatamente alle ore trascorse fuori del porto o del bacino protetto.

Dichiarazione a verbale.

La indennità rischio mine è cumulabile con quelle di cui ai punti *b* e *c*.

Lavori sotto acqua — Palombari:

Maggiorazione sulla retribuzione globale del 100 %, da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezzo.

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.

Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezzo, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a 4 ore.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 3.

ZONA MALARICA

L'indennità di zona malarica resa confermata nella misura del 5 % da calcolarsi sulla retribuzione quale prevista dal punto 3, lettera *a*) art. 21 del contratto collettivo nazionale e verrà corrisposta ai lavoratori provenienti da zone non malariche e destinati a lavorare in zone ove esista infezione malarica in atto.

Art. 4.

A.TA MONTAGNA

Agli operai chiamati ad eseguire lavori in Alta Montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 1000 metri di altezza sul livello del mare, resta confermata oltre alla normale retribuzione, la indennità del 10 % da calcolarsi sulla retribuzione quale prevista dal punto 3, lett. *a*) dell'art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale.

Art. 5.

TRATTAMENTO ECONOMICO, PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

La percentuale relativa al trattamento per ferie, gratifica natalizia, e festività è stata determinata nella misura del 21 % (9,45 % per la gratifica; 5,75 % per le festività; 5,80 % per le ferie) da computarsi sulla retribuzione quale prevista dal punto 4 dell'art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale.

Resta precisato che per gli operai assenti per malattia o infortunio la percentuale da corrispondere ai sensi del sesto comma dell'art 34 del Contratto Collettivo Nazione resta determinata nel 13,40 %.

Art. 6.

SCUOLE

Le parti riconoscono l'opportunità di addivenire ad una fattiva collaborazione nel settore della istruzione professionale, ed all'uopo concordano di istituire un Comitato, composto pariteticamente di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, inteso al cordinamento delle iniziative esistenti ed alla formulazione di programmi in armonia con i principi informatori dell'articolo 61 del contratto collettivo di lavoro.

Art. 7.

CASSA EDILE

Le parti considerata l'utilità e l'importanza sociale dell'istituzione della Cassa edile, concordano di incontrarsi il 1° febbraio 1960 per esaminare e decidere anche sulla base degli elementi che nel frattempo saranno stati acquisiti, sulla attuazione dell'istituto di cui all'art. 62 del contratto collettivo nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1° OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI NUORO

In Nuoro, addì 1 ottobre 1959

tra

la SEZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Nuoro, rappresentata dal suo presidente cav. uff. *Cesare Salaris*, e dalla Delegazione industriale nelle persone dei sigg. cav. geom. *Aurelio Bruschi*, geom. *Fulvio Bonaccorsi*, *Salvatore Marras*, assistiti dal segretario della Associazioni degli Industriali della Provincia di Nuoro, dott. *Luigi Are* e dal sig. *Paolo Melis*, funzionario dell'Associazione stessa;

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI della Provincia di Nuoro aderente alla F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.) rappresentato dal suo segretario sig. *Canceddu Giovanni*, assistito dai signori *Achille Prevosto* e *Tonino Mameli*, segretari della Camera Confederale Provinciale del Lavoro di Nuoro:

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DELL'EDILIZIA aderente alla F.I.L.C.A., rappresentato dal suo segretario sig. *Ladu Giuseppe*, assistito dal segretario dell'Unione Provinciale di Nuoro della C.I.S.L. sig. *Gianfranco Chiapella* e dal segretario sindacale della stessa signor *Sergio Lelli*.

Viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia e affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere in tutto il territorio della Provincia di Nuoro per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), marittime, fluviali, lacuali, lagunari o industrie affini, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

QUALIFICHE

L'incasellamento delle categorie operaie resta fissato secondo le declaratorie e le esemplificazioni di cui all'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro con le seguenti aggiunte:

OPERAIO QUALIFICATO

Tagliapietre capace di tagliare le pietre con dimensioni prestabilite e di forma regolare;

Ferraiolo capace di eseguire tutti i lavori inerenti all'impiego di ferro nelle costruzioni di cemento armato su misure e indicazioni ricevute dal capomastro o dai dirigenti di cantiere.

Art. 2.

MINIMI DI PAGA

Con riferimento all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro i minimi di paga base oraria in vigore dal 1° gennaio 1960 sono i seguenti:

UOMINI	
Operaio specializzato:	
Superiore ai 20 anni	L. 165,09
18-20 anni	L. 160,48
16-18 anni	L. 142,22
Operaio qualificato:	
Superiore ai 20 anni	L. 146,22
18-20 anni	L. 142,00
16-18 anni	L. 124,87
14-16 anni	L. 103,52
Manovale specializzato:	
Superiore ai 20 anni	L. 131,04
18-20 anni	L. 122,39
16-18 anni	L. 96,81
14-16 anni	L. 76,53
Manovale comune:	
Superiore ai 20 anni	L. 121,41
18-20 anni	L. 113,46
16-18 anni	L. 89,94
14-16 anni	L. 62.96
DONNE	
1ª *Categoria*:	
Superiore ai 20 anni	L. 123,02
18-20 anni	L. 103,24
16-18 anni	L. 97,34
14-16 anni	L. 86,27
2ª *Categoria*:	
Superiore ai 20 anni	L. 110,22
18-20 anni	L. 92,59
16-18 anni	L. 82,27
14-16 anni	L. 71,66
3ª *Categoria*:	
Superiore ai 20 anni	L. 102,22
18-20 anni	L. 86,27
16-18 anni	L. 77,12
14-16 anni	L. 61,98

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 7 del contratto collettivo nazionale l'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere o 48 settimanali ferme restando le norme di legge e le deroghe relative.

Nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre l'orario normale potrà essere superato fino a 10 ore giornaliere e 60 settimanali.

Art. 4.

CUSTODI DI CANTIERI

Tenuto conto delle particolari esigenze delle Imprese in ordine al servizio di custodia dei cantieri, si conviene che i lavoratori comandati:

a) a permanere in cantiere per il periodo intercorrente dalla chiusura del cantiere stesso fino alla apertura di esso nella giornata immediatamente successiva:

b) a permanere in cantiere per tutta la giornata di chiusura del cantiere stesso in dipendenza di festività domenicale o infrasettimanale per un complesso di 24 ore consecutive;

sarà dovuto, oltre all'importo di una indennità di contingenza giornaliera, il seguente compenso forfettario:

— per le prestazioni di cui al punto *a*) . L. 1.250
— per le prestazioni di cui al punto *b*) . » 1.800

sui predetti compensi forfettari sono dovute le indennità di cui agli artt. 7 e 8 del presente contratto integrativo.

Art. 5.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale, (per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimi) i seguenti:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini cavallo o comunque in sospensione) 10 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta 18 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti 28 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 15 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 cm) 8 %

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 25 %

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) di m. 3 ½ a 10 22 %
b) oltre i 10 metri 28 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . 2 %

9) Costruzione di camini in muratura, senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato stesso 20 %

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre . 8 %

11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 5 %

12) Lavori, di scavo a sezione obbligata o ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 10 %

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe . 4 %

14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 12 %

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 10 %

16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . 5 %

17) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri 45 %
b) da oltre 10 a 16 metri 66 %
c) da oltre 16 a 22 metri 100 %
d) oltre 22 metri 144 %

18) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 24 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
ai lavori per opere sussidiarie;
al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione 15 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . 6 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, una ulteriore indennità del 10 %.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non

sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

NORME PER GLI ADDETTI AI LAVORI MARITTIMI.

Personale imbarcato su natanti:

a) *rischio mine*. - Al personale che presta la sua opera su natanti, in zona ove l'Autorità marittima abbia segnalato la presenza di mine sarà dovuta, limitatamente alle ore nelle quali il natante trovasi in dette zone, la maggiorazione sulla paga globale del 10%;

b) *trasferimento di natanti*. Ferme restando le disposizioni del Codice marittimo per il personale navigante posto in ruolo, il personale che si trovi su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto ad un altro e che non sia, per disposizione del codice marittimo, posto in ruolo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento nella misura del 15% della retribuzione globale, limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro;

c) *lavori fuori porto*. - Al personale che si trovi su natanti fuori dal porto o da un bacino protetto sarà corrisposta una indennità del 30% sulla retribuzione globale, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto o del bacino protetto.

Dichiarazione a verbale.

La indennità rischio mine è cumulabile con quelle di cui ai punti *b*) e *c*).

LAVORI SOTT'ACQUA PALOMBARI.

Maggiorazione sulla retribuzione globale del 100 %, da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezzo.

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.

Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezzo, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 6.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA ED IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 26 del contratto nazionale, l'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna — intendendosi per tali le località oltre i 1000 metri sul livello del mare — od in zone riconosciute malariche viene fissata nella misura dell'1,60% sulla retribuzione globale.

L'indennità di cui sopra, non compete agli operai residenti nelle zone stesse o provenienti da altre zone malariche o di alta montagna.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale di cui all'art. 34 del contratto nazionale, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 20,25 %.

La suddetta percentuale complessiva del 20,25% risulta così scomposta:

Gratifica natalizia	9 — %
Ferie	5,05 %
Festività nazionali ed infrasettimanali	6,20 %

L'accantonamento dell'importo della percentuale deve essere effettuata direttamente presso le imprese alla fine di ogni periodo di paga.

Il pagamento agli operai delle somme spettanti ed accantonate come sopra detto sarà fatto in occasione del Natale o all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro quando questa avvenga nel corso dell'anno.

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale è fissata nella misura del 7 % (5,50 % + 1,50 %).

Della predetta quota dell'1,50 % il 50 % (0,75 %) dovrà essere assorbito, fino alla concorrenza, da eventuali futuri aumenti dell'indennità stessa.

Dette percentuali vanno computate sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza e corrisposte per tutte le ore effettivamente lavorate.

Art. 9.

CASSE EDILI E SCUOLE

Con riferimento rispettivamente agli artt. 61 e 62 del contratto nazionale, le organizzazioni contraenti convengono di deferire lo studio della istituzione della Cassa Edile e della Scuola Professionale ad una Commissione paritetica di 3 membri rappresentanti degli industriali e 3 dei lavoratori.

Detta Commissione sarà presieduta da uno dei sei membri che la compongono ed entro il 28 febbraio 1960 dovrà riferire sui risultati cui sarà pervenuta sulle due questioni.

Art. 10.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della provincia di Nuoro a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

L'anno 1959 addì 2 del mese di ottobre in Sassari

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI, rappresentata dal suo Presidente dott. Ing. *Fernando Tassi,* assistito dal dott. ing. *Ferdinando Coli,* Presidente del Comitato Tecnico Costruttori Edili, dal rag. *Giuseppe Dalmasso,* Segretario Generale dell'Associazione Industriali e dal dott. *Michele Pinducciu*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Nino Manca,* Segretario Responsabile, assistito dal sig. *Luciano Mastino,* Segretario e dal sig. *Oggiano Pietro,* Segretario della Filea;

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dal sig. *Cossu Salvatore,* Segretario della FILCA, assistito dal sig. *Enzo Giacomelli,* Segretario Generale, e dal sig. *Sechi Giuseppe,* Segretario Sindacale.

Premesso che il 24 luglio 1959 è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini, il quale entra in vigore il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961;

si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente riferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, si stipula il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Sassari per le imprese delle industrie edilizie ed affini e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1

INCASELLAMENTO DELLE CATEGORIE

L'incasellamento delle categorie operaie resta fissato secondo le declaratorie e le esemplificazioni di cui all'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro con le seguenti aggiunte:

Operaio qualificato.

Piccapietre: capace di tagliare la roccia con apposito picco sagomando le pareti ed il fondo secondo le sagome ed i piani prestabiliti.

Tagliapietre: capace di tagliare le pietre con dimensioni prestabilite e di forma regolare.

Ferraiolo: capace di eseguire tutti i lavori propri della categoria, non specificatamente indicati per gli operai specializzati di cui all'art. 5 del c. c. n. l.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In relazione alla caratteristiche dell'industria edilizia della provincia e tenuto conto che nel periodo invernale, a causa dell'andamento stagionale, non è possibile raggiungere le 8 ore giornaliere lavorative e le 48 settimanali, resta fissato che nel quadrimestre maggio-agosto l'orario normale potrà arrivare a 10 ore giornaliere e 60 settimanali, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del R. D. 10 settembre 1923, n. 1957.

Art. 3.

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

Con riferimento all'art 14 del c. c. n. l. 24 luglio 1959 i minimi di paga base oraria restano fissati nella stessa misura di cui alla tabella allegata al predetto c. c. n. l.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del c. c. n. l. 24 luglio 1959 sono considerati lavori speciali disagiati, e retribuiti con le maggiorazioni sulla retribuzione globale a fianco di ciascuno indicati, i seguenti:

1) lavori su ponti a sospensione (bilancini, cavallo e comunque in sospensione)	10 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta	18 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti	28 %
4) lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti	15 %

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i

mezzi protettivi disposti dalla impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore ai cm. 12) . . 10 %

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai 3 m. . . . . 25 %

7) costruzione di pozzi a profondità:

a) da oltre m. 3 ½ a 10 m. . . . . 22 %

b) oltre i 10 m. . . . . 28 %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 2 %

9) costruzione di camini in muratura, senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazioni di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . 20 %

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre . . . . 8 %

11) sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . 5 %

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . . . 10 %

13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 4 %

14) lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 m. . . . . 37 %

b) da oltre 10 a 16 m. . . . . 55 %

c) da oltre 16 a 22 m. . . . . 83 %

d) oltre 22 m. . . . . 120 %

15) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 12 %

16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 10 %

17) lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento (anche se addetto al carico di materiale)

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . 25 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;

— ai lavori per opere sussidiarie;

— al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, lo avanzamento e la sistemazione . . . . . . 15 %

c) alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . 5 %

d) ai lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dalla base in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del 10 %.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per la esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, la impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Dichiarazione a verbale.

Agli effetti dell'applicazione delle maggiorazioni di cui al n. 14 del presente articolo, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella espressa in metri dalla tabella di cui al citato n. 14 anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15 %, da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

NORME PER GLI ADDETTI AI LAVORI MARITTIMI

Personale imbarcato sui natanti:

a) *Rischio mine.* — Al personale che presta le sua opera sui natanti, in zona ove l'Autorità marittima abbia segnalato la presenza di mine sarà dovuta, limitatamente alle ore nelle quali il natante trovasi in dette zone, la maggiorazione sulla paga globale del 10%.

b) *Trasferimento di natanti* — Ferme restando le disposizioni del Codice marittimo per il personale navigante posto in ruolo, al personale che si trovi su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto ad un altro e che non sia, per disposizione del Codice marittimo, posto in ruolo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento nella misura del 15% della retribuzione globale, limitatamente al periodo di navigazione compreso tra la uscita di un porto e l'entrata in un altro.

c) *Lavori fuori porto* — Al personale che si trov su natanti fuori dal porto o da un bacino protetto sarà corrisposta una indennità del 10% sulla retribuzione globale limitatamente alle ore trascorse fuori del porto o del bacino protetto.

Dichiarazione a verbale.

La indennità rischio mine è cumulabile con quella di cui ai punti *b*) e *c*).

LAVORI SOTT'ACQUA — PALOMBARI

Maggiorazione sulla retribuzione globale del 100 %, da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezzo.

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.

Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezzo, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 5.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale di cui all'art. 15 del c.c.n.l. è fissata nella misura del 3,64%.

Detta percentuale va computata sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza e va corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale di cui all'art. 34 del c. c. n. l., agli effetti del trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività, viene fissata nel 20,25 per cento.

Tale percentuale complessiva viene così scomposta:

Gratifica natalizia	9,00 %
Ferie	5,05 %
Festività nazionali ed infrasettimanali	6,20 %

Il pagamento agli operai delle somme spettanti come sopra detto sarà effettuato in occasione del Natale o all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro quando questo avvenga nel corso dell'anno.

Art. 7.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto integrativo provinciale è valido per tutto il territorio della provincia di Sassari a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del c.c.n.l. 24 luglio 1959.

Per la disdetta ed il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto collettivo nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1821.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della provincia di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 13 marzo 1957, per i dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri;

Visto l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri;

Visti, per la provincia di Firenze:

l'accordo collettivo integrativo 3 maggio 1955, stipulato tra l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo e la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo;

l'accordo collettivo integrativo 22 gennaio 1960, e relative tabelle, stipulato tra la Sezione Provinciale dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema e la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo, la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Spettacolo;

l'accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1960, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo integrativo 22 gennaio 1960;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 in data 15 marzo 1961, n. 20 in data 25 maggio 1961 della provincia di Firenze e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Firenze, relativamente ai dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri, gli accordi collettivi integrativi 3 maggio 1955, 22 gennaio 1960 e 16 febbraio 1960, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della provincia di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 8. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 3 MAGGIO 1955 PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Verbale di riunione per la definizione di determinate situazioni sorte nell'applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli esercizi cinematografici conglobamento delle retribuzioni Accordo AGIS-FILS 1954.

Firenze, 3 maggio 1955

per l'AGIS: dott. *R. Cecchi*, Vice presidente Sezione Provinciale AGIS di Firenze anche per l'incarico del Presidente comm. *G. Germani*; sig. *G. Maranghi*, dottor *R. Androsoni*, Vice presidenti Sezione Provinciale Firenze,

per la FILS: sig. *E. Ricci*, Segretario provinciale, sig. *O. Marinesi*.

Nella sede dell'AGIS, via Tornabuoni, 9, Firenze, addì 3 maggio 1955, alle ore 10, viene deciso:

1. *In merito al personale che presta opera in locali che effettuano normalmente un orario inferiore alle sei ore giornaliere.*

Per il personale che presta la propria opera in locali cinematografici che normalmente effettuano un orario inferiore alle sei ore giornaliere (cinema estivi, parrocchiali, aziendali, ecc.) di rapportare le retribuzioni fissate nella tabella di cui all'accordo AGIS-FILS 4 dicembre 1954 a sei ore e mezzo lavorative per gli operatori ed impiegati, ed a sei ore lavorative per il rimanente personale.

Pertanto le retribuzioni minime (senza contingenza) saranno quelle di cui alla tabella allegata, ed avranno valore fino ad un massimo di sei ore e mezzo di prestazione per gli operatori (ivi compreso per questi il montaggio del film, la manutenzione e pulizia del macchinario di cabina, operazioni da compiere anche nella giornata, ma sempre prima dello spettacolo) e per gli impiegati e fino ad un massimo di sei ore per il rimanente personale.

Qualora la durata del servizio sorpassasse i limiti orari di cui sopra, verrà applicata la retribuzione intera fino al limite di orario normale fissato dalle vigenti disposizioni.

Per i cinema estivi, ove il maltempo non permettesse l'esecuzione degli spettacoli all'aperto, al personale spetterà la retribuzione stabilita nella tabella allegata se lo spettacolo abbia avuto inizio, e la metà della retribuzione stessa se lo spettacolo non abbia potuto iniziarsi, semprechè, prima dell'inizio dell'orario di lavoro il datore di lavoro non avverta il personale che il maltempo esclude l'inizio dello spettacolo, caso questo nel quale al personale non spetta alcuna competenza.

La partecipazione del personale, nei limiti di cui sopra, deve avere, normalmente, carattere continuativo.

2. *In merito alla figura della maschera posta alla sorveglianza delle uscite del locale.*

La maschera all'uscita, sempre chè l'uscita stessa sia costantemente aperta ed abbia sbocco sulla pubblica via, è da considerarsi maschera all'ingresso maschera controllo. Infatti l'una e l'altra hanno il compito fiduciario di impedire l'ingresso nel locale a persone non munite del regolare titolo d'ingresso.

La nuova retribuzione avrà decorrenza dal 4 dicembre 1954.

3. *In merito alla maggiorazione ai lavoratori che prestino la loro opera nelle festività infrasettimanali.*

Richiesta delucidazione alla Presidenza dell'AGIS in merito al calcolo della retribuzione da corrispondere agli operatori nelle festività infrasettimanali, viene preso nota del chiarimento avuto al riguardo.

Cioè che nella voce « retribuzione conglobata » debbonsi intendere compresi gli aumenti periodici di anzianità maturati, e che perciò anche gli stessi sono soggetti al trattamento previsto dagli articoli 18 e 19 dell'accordo 4 dicembre 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 22 GENNAIO 1960 PER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Addì 22 del mese di gennaio 1960, in Firenze, presso la Sede dell'AGIS Provinciale, via Tornabuoni, 9,

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA Sezione provinciale di Firenze, rappresentata dal suo Presidente, gr. uff. *G. Germani* assistito dal Vice presidente dott. *R. Cecchi* e dal Segretario della Sezione regionale AGIS, dott. *P. C. Ruffilli,*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (FILS) rappresentata dal Vice segretario nazionale del Sindacato DACET, sig. *Eros Ricci,* assistito dal sig. *O. Marinesi* in rappresentanza della FILS:

la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI SPETTACOLO (FULS) rappresentata dal sig. *C. Verdi* in sostituzione del Segretario prof. *G. Valgimigli,* assistito dal signor *G. Pellegrini* in rappresentanza del Sindacato cinema e cinema-teatro;

la FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI SPETTACOLO (FIALS) rappresentata dal sig. *P. G. Cipriani,* Segretario provinciale della categoria « Operai »

è stato stipulato il seguente accordo da valere per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Firenze.

Art. 1.

Per gli impiegati di tutte le categorie delle città di Firenze e Prato e per gli operai dei locali di 1ª, 2ª e 3ª categoria delle città di Firenze e Prato valgono le tabelle allegate (vedi tab. *A* e tab. *B*); per la città di Empoli valgono le stesse con la riduzione dell'1 %.

Art. 2.

Per gli operatori della 4ª e 5ª categoria, poichè le riduzioni precedentemente previste dagli accordi provinciali erano inferiori al 7 %, per quanto stabilito dall'art. 3, 4° capoverso restano in vigore gli accordi preesistenti con la maggiorazione del 7 % (vedi tabella *B*/1).

Art. 3.

Per gli impiegati ed operai dei cinema delle frazioni del comune di Firenze e di quelli di 3ª categoria nei capoluoghi degli altri Comuni della Provincia è stata concordata una diminuzione del 3 % (vedi tabelle *C* e *D*).

Art. 4.

Per gli impiegati ed operai dei cinema di 4ª e 5ª categoria dei capoluoghi dei Comuni aventi da 5.000 a 20.000 abitanti è stata concordata una diminuzione del 5 % (vedi tabelle *E* e *F*).

Art. 5.

Per gli impiegati ed operai di 4ª e 5ª categoria dei capoluoghi dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti è stata concordata una diminuzione del 7 % (vedi tabelle *G* e *H*).

Art. 6.

Per gli impiegati ed operai dei cinema posti nelle frazioni di tutti i Comuni (escluso Firenze) e per i cinema appartenenti alla categoria del « Piccolo Esercizio » di tutta la Provincia è stata concordata una diminuzione del 10 % (vedi tabelle *I* e *L*).

Il suddetto accordo avrà decorrenza dal 18 dicembre 1959 ed avrà la stessa durata del Contratto nazionale.

Tabelle degli stipendi e salari stabiliti per gli impiegati ed operai dipendenti dai cinema e cinema-teatri della provincia di Firenze in base agli accordi intercorsi fra: L'AGIS e la FILS, la FULS e la FIALS provinciali, in data 22 gennaio 1960.

Tabella *A* per impiegati di tutte le categorie dei comuni di: Firenze, Prato, Empoli.

Tabella *B* per operai di 1ª 2ª e 3ª categoria dei comuni di: Firenze, Prato, Empoli.

Tabella *B/1* per operai di 4ª e 5ª categoria dei comuni di: Firenze, Prato, Empoli.

Tabella *C* per impiegati dei cinema delle frazioni di Firenze e dei cinema di 3ª categoria nei capoluoghi degli altri Comuni della provincia.

Tabella *D* per operai dei cinema delle frazioni di Firenze e dei cinema di 3ª categoria nei capoluoghi degli altri Comuni della provincia.

Tabella *E* per impiegati dei cinema di 4ª e 5ª categoria nei capoluoghi dei comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino M., Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi B., Carmignano, Castel Fiorentino, Cerreto G., Certaldo, Fiesole, Figline Valdarno, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi, Greve, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Marradi, Montespertoli, Montaione, Montelupo Fiorentino, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Arno, Rufina, Scandicci, San Casciano V. P., Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavernelle V. P., Vaiano, Vernio, Vicchio, Vinci.

Tabella *F* per operai dei cinema di 4ª e 5ª categoria nei capoluoghi dei Comuni di cui sopra.

Tabella *G* per impiegati dei cinema di 4ª e 5ª categoria nei capoluoghi dei comuni di: Cantagallo, Capraia e Limite, Dicomano, Londa, Montemurlo, Palazzolo sul Senio, San Godenzo, San Piero a Sieve, Vaglia.

Tabella *H* per operai dei cinema di 4ª e 5ª categoria nei capoluoghi dei Comuni di cui sopra.

Tabella *I* per impiegati dei cinema delle frazioni di tutti i Comuni della provincia (escluso Firenze) e dei cinema appartenenti alla categoria del piccolo esercizio di tutta la Provincia.

Tabella *L* per operai dei cinema delle frazioni di tutti i Comuni della provincia (escluso Firenze) e dei cinema appartenenti alla categoria del piccolo esercizio di tutta la Provincia.

Tabella *M* norme di applicazione delle tabelle di cui sopra.

N. B. — Sulle tabelle di cui sopra la contingenza è calcolata nella misura stabilita per il trimestre novembre 1959-gennaio 1960, pertanto tale voce dovrà essere eventualmente modificata secondo gli aggiornamenti e variazioni che si verificheranno.

TABELLA *A*

Tabella delle retribuzioni per gli impiegati dei cinema di tutte le categorie dei comuni di Firenze, Prato, Empoli

(per Empoli applicare la riduzione dell'1 % sullo stipendio base)

IMPIEGATI

	UOMINI			DONNE		
	Stipendio base	Contingenza mensile	Retribuzione totale mensile	Stipendio base	Contingenza mensile	Retribuzione totale mensile
I Categoria	76.960	10.686	87.646	76.960	10.686	87.646
II Categoria:						
superiore ai 21 anni	57.973	8.047	66.020	49.883	6.955	56.838
inferiore ai 21 anni	50.333	6.981	57.314	42.918	5.980	48.898
III Categoria *A*:						
superiore ai 21 anni	43.198	5.993	49.191	37.131	5.187	42.318
da 20 a 21 anni	41.457	5.759	47.216	34.996	4.888	39.884
da 19 a 20 »	39.828	5.525	45.353	31.514	4.394	35.908
da 18 a 19 »	36.569	5.083	41.652	29.154	4.069	33.223
da 17 a 18 »	31.514	4.381	35.895	26.739	3.731	30.470
III Categoria *B*:						
superiore 21 anni	36.569	5.083	41.652	31.458	4.394	35.852
da 20 a 21 anni	34.941	4.849	39.790	30.053	4.199	34.252
da 19 a 20 »	33.930	4.706	38.636	28.200	3.926	32.126
da 18 a 19 »	31.975	4.407	36.382	24.885	3.471	28.356
da 17 a 18 »	26.852	3.731	30.583	22.695	3.159	25.854

TABELLA *B*

Tabella delle retribuzioni per i cinema di I, II e III categoria dei comuni di Firenze, Prato, Empoli

(per Empoli applicare la riduzione dell'1 %)

OPERAI

	UOMINI				DONNE			
	Salario orario	Contingenza oraria	Retribuzione totale oraria	Retribuzione totale ragguagliata a 8 ore	Salario orario	Contingenza oraria	Retribuzione totale oraria	Retribuzione totale ragguagliata a 8 ore
I Operatore	247,45	35,44	282,89	2.263	—	—	—	—
II Operatore	222,35	29 —	251,35	2.011	—	—	—	—
Operaio specializzato	193,15	26,94	220,10	1.761	—	—	—	—
Operaio qualificato	173,20	24,19	197,39	1.579	—	—	—	—
Operaio comune (maschera, controllo, affissatore)	165,75	22,87	188,62	1.509	—	—	—	—
Manovale comune	158,30	21,44	179,73	1.438	—	—	—	—
Maschera di sala *A*	158,30	21,44	179,73	1.438	—	—	—	—
Maschera di sala *B*	155,95	21,44	177,38	1.419	—	—	—	—
Lucciola	130,95	21,44	152,39	1.219	130,95	18,12	149,10	1.193
Personale pulizia *A*	156,10	21,44	177,54	1.420	156,10	18,12	174,25	1.394
Personale pulizia *B*	131 —	21,44	152,44	1.220	131 —	18,12	149,13	1.193
Bigliettaio	145,60	24,19	169,79	1.358	145,60	20,44	166,05	1.328
Custode (retribuzione giornaliera)	1.424 —	183 —	—	1.607	1.424 —	154,50	—	1.578

TABELLA *B/1*

Tabella delle retribuzioni per i cinema di IV e V categoria dei comuni di Firenze, Prato, Empoli

(per Empoli applicare la riduzione dell'1 % sul solo salario)

OPERAI

	UOMINI				DONNE			
	Salario orario	Contingenza oraria	Retribuzione totale oraria	Retribuzione totale ragguagliata a 8 ore	Salario orario	Contingenza oraria	Retribuzione totale oraria	Retribuzione totale ragguagliata a 8 ore
I Operatore	228,98	29 —	257,98	2.064	—	—	—	—
II Operatore	212,50	29 —	241,50	1.932	—	—	—	—
Operaio specializzato	193,15	26,94	220,10	1.761	—	—	—	—
Operaio qualificato	173,20	24,19	197,39	1.579	—	—	—	—
Operaio comune (maschera, controllo, affissatore)	165,75	22,87	188,62	1.509	—	—	—	—
Manovale comune	158,30	21,44	179,73	1.438	—	—	—	—
Maschera di sala *A*	158,30	21,44	179,73	1.438	—	—	—	—
Maschera di sala *B*	155,95	21,44	177,38	1.419	—	—	—	—
Lucciola	130,05	21,44	152,39	1.219	130,95	18,12	149,10	1.193
Personale pulizia *A*	156,10	21,44	177,54	1.420	156,10	18,12	174,25	1.394
Personale pulizia *B*	131 —	21,44	152,44	1.220	131 —	18,12	149,13	1.193
Bigliettaio	145,60	24,19	169,79	1.358	145,60	20,44	166,05	1.328
Custode (retribuzione giornaliera)	1.424 —	183 —	—	1.607	1.424 —	154,50	—	1.578

TABELLA *C*

Tabella delle retribuzioni per gli impiegati dei cinema delle frazioni di Firenze e dei cinema di III categoria nei capoluoghi degli altri Comuni di provincia

IMPIEGATI

	UOMINI			DONNE		
	Stipendio base	Contingenza mensile	Retribuzione totale mensile	Stipendio base	Contingenza mensile	Retribuzione totale mensile
I Categoria	74.652	10.686	83.338	74.652	10.686	83.338
II Categoria						
superiore ai 21 anni	56.234	8.047	64.281	48.387	6.955	55.342
inferiore ai 21 anni	48.824	6.981	55.805	41.631	5.980	47.611
III Categoria *A*:						
superiore ai 21 anni	41.903	5.993	47.896	36.018	5.187	41.205
da 20 a 21 anni	40.214	5.759	45.973	33.947	4.888	38.835
da 19 a 20 »	38.634	5.525	44.159	30.569	4.394	34.963
da 18 a 19 »	35.472	5.083	40.555	28.280	4.079	32.349
da 17 a 18 »	30.569	4.381	34.950	25.937	3.731	29.668
III Categoria *B*:						
superiore ai 21 anni	35.472	5.083	40.555	30.515	4.394	34.909
da 20 a 21 anni	33.893	4.849	38.742	29.152	4.199	33.351
da 19 a 20 »	32.913	4.706	37.619	27.354	3.926	31.280
da 18 a 19 »	31.016	4.407	35.423	24.139	3.471	27.610
da 17 a 18 »	26.047	3.731	29.778	22.015	3.159	25.174

TABELLA *D*

Tabella delle retribuzioni per gli operai dei cinema delle frazioni di Firenze e dei cinema di III categoria nei capoluoghi degli altri Comuni di provincia

OPERAI

	UOMINI				DONNE			
	Salario orario	Contingenza oraria	Retribuzione totale oraria	Retribuzione totale ragguagliata a 8 ore	Salario orario	Contingenza oraria	Retribuzione totale oraria	Retribuzione totale ragguagliata a 8 ore
I Operatore	222,12	29 —	251,12	2.009	—	—	—	—
II Operatore	206,13	29 —	235,13	1.881	—	—	—	—
Operaio specializzato	187,36	26,94	214,30	1.714	—	—	—	—
Operaio qualificato	168,01	24,19	192,20	1.537	—	—	—	—
Operaio comune (maschera, controllo, affissatore)	160,78	22,87	183,65	1.469	—	—	—	—
Manovale comune	153,56	21,44	175 —	1.400	—	—	—	—
Maschera di sala *A*	153,56	21,44	175 —	1.400	—	—	—	—
Maschera di sala *B*	151,27	21,44	172,71	1.382	—	—	—	—
Lucciola	127,03	21,44	148,47	1 188	127,03	18,12	145,15	1 161
Personale pulizia *A*	151,42	21.44	176,86	1.383	151,42	18,12	169,54	1.356
Personale pulizia *B*	127,07	21,44	148,51	1 188	127,07	18,12	145,18	1.162
Bigliettaio	141,23	24,19	165,42	1.323	141,23	20,44	161,67	1.293
Custode (retribuzione giornaliera)	1.381 —	183 —	—	1.564	1.381 —	154 —	—	1.535

TABELLA *E*

Tabella delle retribuzioni per gli impiegati dei locali di IV e V categoria nei capoluoghi dei comuni: Bagno a Ripoli, Barberino Mugello, Barberino V. Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Castel F.no, Cerreto Guidi, Certaldo, Fiesole, Figline V.no, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi, Greve, Impruneta, Incisa V.no, Lastra a Signa, Marradi, Montespertoli, Montaione, Montelupo F.no, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, Scandicci, S. Casciano V. P. - Scarperia - Sesto F.no, Signa, Tavarnelle V. P. - Vaiano, Vernio, Vicchio, Vinci

IMPIEGATI

	UOMINI			DONNE		
	Stipendio base	Contingenza mensile	Retribuzione totale mensile	Stipendio base	Contingenza mensile	Retribuzione totale mensile
I Categoria	73.112	10.686	83.798	73.112	10.686	83.798
II Categoria:						
superiore ai 21 anni	55.075	8.047	63.122	47.389	6.955	54.344
inferiore ai 21 anni	52.559	6.981	59.540	40.773	5.980	46.753
III Categoria *A*:						
superiore ai 21 anni	41.039	5.993	47.032	35.275	5.187	40.462
da 20 a 21 anni	39.385	5.759	45.144	33.247	4.888	38.135
da 19 a 20 »	37.837	5.525	43.362	29.939	4.394	34.333
da 18 a 19 »	34.741	5.083	39.824	27.697	4.069	31.766
da 17 a 18 »	29.939	4.381	34.320	25.403	3.731	29.134
III Categoria *B*:						
superiore ai 21 anni	34.741	5.083	39.824	29.886	4.394	34.280
da 20 a 21 anni	33.194	4.849	38.043	28.551	4.199	32.750
da 19 a 20 »	32.234	4.706	36.940	26.790	3.926	30.716
da 18 a 19 »	30.377	4.407	34.784	33.641	3.471	37.112
da 17 a 18 »	25.510	3.731	29.241	21.561	3.159	24.720

TABELLA *F*

Tabella delle retribuzioni per gli operai dei locali di IV e V categoria nei capoluoghi dei comuni: Bagno a Ripoli, Barberino Mugello, Barberino V. Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Castel F.no, Cerreto Guidi, Certaldo, Fiesole, Figline V.no, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi, Greve, Impruneta, Incisa V.no, Lastra a Signa, Marradi, Montespertoli, Montaione, Montelupo F.no, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, Scandicci, S. Casciano V. P. - Scarperia - Sesto F.no, Signa, Tavarnelle V. P. - Vaiano, Vernio, Vicchio, Vinci

OPERAI

	UOMINI				DONNE			
	Salario orario	Contingenza oraria	Retribuzione totale oraria	Retribuzione totale ragguagliata a 8 ore	Salario orario	Contingenza oraria	Retribuzione totale oraria	Retribuzione totale ragguagliata a 8 ore
I Operatore	217,54	29 —	246,54	1.972	—	—	—	—
II Operatore	201,88	29 —	230,88	1.847	—	—	—	—
Operaio specializzato								
Operaio qualificato								
Operaio comune (maschera, controllo, affissatore)	157,47	22,87	180,34	1.443	—	—	—	—
Manovale comune	150,39	21,44	171,83	1.375	—	—	—	—
Maschera di sala *A*								
Maschera di sala *B*	148,16	21,44	169,60	1.356	—	—	—	—
Lucciola	124,41	21,44	145,85	1.167	124,41	18,12	142,53	1.140
Personale pulizia *A*	148,30	21,44	169,74	1.358	148,30	18,12	166,42	1.331
Personale pulizia *B*	124,45	21,44	145,89	1.167	124,45	18,12	142,57	1.141
Bigliettaio	138,32	24,19	162,51	1.300	138,32	20,44	158,76	1.270
Custode (retribuzione giornaliera)	1.353 —	183 —	—	1.536	1.353 —	154 —	—	1.507

TABELLA *G*

Tabella delle retribuzioni per gli impiegati dei locali di IV e V categoria nei capoluoghi dei comuni: Cantagallo, Capraia e Limite, Dicomano, Londa, Montemurlo, Palazzolo sul Senio, San Godenzo, San Piero a Sieve, Vaglia

IMPIEGATI

	UOMINI			DONNE		
	Stipendio base	Contingenza mensile	Retribuzione totale mensile	Stipendio base	Contingenza mensile	Retribuzione totale mensile
I Categoria	71.573	10.686	82.259	71.573	10.686	82.259
II Categoria						
superiore ai 21 anni	53.915	8.047	61.962	46.392	6.955	53.347
inferiore ai 21 anni	46.810	6.981	53.791	39.914	5.980	45.894
III Categoria *A*:						
superiore ai 21 anni	40.175	5.993	46.168	34.532	5.187	39.719
da 20 a 21 anni	38.556	5.759	44.315	32.547	4.888	37.435
da 19 a 20 »	37.041	5.525	42.566	29.309	4.394	33.703
da 18 a 19 »	34.010	5.083	39.093	27.114	4.069	31.183
da 17 a 18 »	29.309	4.381	33.690	24.868	3.731	28.599
III Categoria *B*:						
superiore 21 anni	34.010	5.083	39.093	29.256	4.394	33.650
da 20 a 21 anni	32.496	4.849	37.345	27.950	4.199	32.149
da 19 a 20 »	31.555	4.706	36.261	26.226	3.926	30.152
da 18 a 19 »	29.737	4.407	34.144	23.144	3.471	26.615
da 17 a 18 »	24.973	3.731	28.704	21.107	3.159	24.266

TABELLA *H*

Tabella delle retribuzioni per gli operai dei cinema di IV e V categoria nei capoluoghi dei comuni: Cantagallo, Capraia e Limite, Dicomano, Londa, Montemurlo, Palazzolo sul Senio, S. Godenzo, S. Piero a Sieve, Vaglia

OPERAI

	UOMINI				DONNE			
	Salario orario	Contingenza oraria	Retribuzione totale oraria	Retribuzione totale ragguagliata a 8 ore	Salario orario	Contingenza oraria	Retribuzione totale oraria	Retribuzione totale ragguagliata a 8 ore
I Operatore	212,96	29 —	241,96	1.935	—	—	—	—
II Operatore	197,63	29 —	226,63	1.813	—	—	—	—
Operaio specializzato	154,54	22,87	177,02	1.416	—	—	—	—
Operaio qualificato	154,15	22,87	177,02	1.416	—	—	—	—
Operaio comune (maschera, controllo, affissatore)	154,15	22,87	177,02	1.416	—	—	—	—
Manovale comune	147,21	21,44	168,65	1.349	—	—	—	—
Maschera di sala *A*	147,21	21,44	168,65	1.349	—	—	—	—
Maschera di sala *B*	145,03	21,44	166,47	1.331	—	—	—	—
Lucciola	121,78	21,44	143,22	1.145	121,79	18,12	139,91	1.119
Personale pulizia *A*	145,17	21,44	166,61	1.332	145,18	18,12	163,30	1.306
Personale pulizia *B*	121,82	21,44	143,26	1.146	121,83	18,12	139,95	1.119
Bigliettaio	135,40	24,19	159,59	1.276	135,40	20,44	155,84	1.246
Custode (retribuzione giornaliera)	1.325 —	183 —	—	1.508	1.325 —	154 —	—	1.479

TABELLA *I*

Tabella delle retribuzioni per i cinema delle frazioni dei Comuni (escluso Firenze) appartenenti alla categoria dei P. E. di tutta la Provincia

IMPIEGATI

	UOMINI			DONNE		
	Stipendio base	Contingenza mensile	Retribuzione totale mensile	Stipendio base	Contingenza mensile	Retribuzione totale mensile
I Categoria	69.264	10.686	79.950	69.264	10.686	79.950
II Categoria:						
superiore ai 21 anni	52.176	8.047	60.223	44.895	6.955	51.850
inferiore ai 21 anni	45.300	6.981	52.281	38.627	5.980	44.607
III Categoria A:						
superiore ai 21 anni	38.879	5.993	44.872	33.418	5.187	38.596
da 20 a 21 anni	37.312	5.759	43.071	31.497	4.888	36.385
da 19 a 20 »	35.846	5.525	41.371	28.363	4.394	32.757
da 18 a 19 »	32.913	5.083	37.996	26.239	4.069	30.308
da 17 a 18 »	28.363	4.381	32.744	24.066	3.731	27.797
III Categoria B:						
superiore ai 21 anni	32.913	5.083	37.996	28.313	4.394	32.707
da 20 a 21 anni	31.447	4.849	36.296	27.048	4.199	31.247
da 19 a 20 »	30.537	4.706	35.243	25.380	3.926	29.306
da 18 a 19 »	28.778	4.407	33.185	22.397	3.471	25.868
da 17 a 18 »	24.167	3.731	27.898	20.426	3.159	23.584

TABELLA *L*

Tabella delle retribuzioni per i cinema delle frazioni dei Comuni (escluso Firenze) della provincia di Firenze appartenenti alla categoria del Piccolo Esercizio di tutta la Provincia

OPERAI

	UOMINI				DONNE			
	Salario orario	Contingenza oraria	Retribuzione totale oraria	Retribuzione totale ragguagliata a 8 ore	Salario orario	Contingenza oraria	Retribuzione totale oraria	Retribuzione totale ragguagliata a 8 ore
I Operatore	206,09	26,94	233,03	1.864	—	—	—	—
II Operatore	191,25	26,94	218,19	1.745	—	—	—	—
Operaio specializzato	—	—	—	—	—	—	—	—
Operaio qualificato	—	—	—	—	—	—	—	—
Operaio comune (maschera, controllo, affissatore)	149,18	22,87	172,05	1.376	—	—	—	—
Manovale comune	142,47	21,44	163,91	1.095	—	—	—	—
Maschera di sala *A*								
Maschera di sala *B*	140,36	21,44	161,80	1.294	—	—	—	—
Lucciola	117,86	21,44	139,30	1.114	117,86	18,12	135,98	1.088
Personale pulizia *A*	140,49	21,44	161,93	1.295	140,49	18,12	158,61	1.269
Personale pulizia *B*	117,90	21,44	139,34	1.115	117,90	18,12	136,02	1.088
Bigliettaio	131,04	24,19	155,23	1.242	131,04	20,44	151,48	1.212
Custode (retribuzione giornaliera)	1.282 —	183 —	—	1.465	1.282 —	154 —	—	1.436

NORME DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE

Impiegati:

Le retribuzioni degli impiegati sono fissate in relazione all'orario massimo di lavoro di 48 ore settimanali. Esse saranno proporzionatamente ridotte nel caso di orari di lavoro settimanali inferiori alle 40 ore.

Operatori:

Le mansioni del primo operatore e del secondo operatore sono identiche. Ad entrambi compete il provvedere alla proiezione e alla manutenzione delle macchine, degli impianti di cabina, degli impianti elettrici e degli impianti acustici.

E' primo operatore quello fra gli operatori cui, avendo il datore di lavoro espressamente affidato la responsabilità del perfetto funzionamento dei predetti impianti, risponde verso il datore di lavoro medesimo della loro piena e costante efficienza.

Maschere:

1) Con la denominazione « maschera di controllo » si indicano i lavoratori addetti esclusivamente al controllo degli spettatori agli ingressi del locale ed alle uscite esterne permanentemente aperte.

2) Con la denominazione « maschera di sala *A* » si indicano i lavoratori maschi addetti alla sorveglianza della sala di spettacolo ai fini del mantenimento dell'ordine e della disciplina degli spettatori; con la denominazione « maschera di sala *B* » si indicano i lavoratori maschi che, oltre i predetti compiti, provvedono all'accompagnamento degli spettatori ai posti.

3) Con la denominazione di « lucciola » si indicano i lavoratori di ambo i sessi che attendono prevalentemente all'accompagnamento degli spettatori ai posti.

Personale di pulizia:

1) Con la denominazione « personale di pulizia *A* », si indicano i lavoratori addetti ai lavori di pulizia per i quali occorre l'uso di scale (pulitura di finestre, lampadari ecc.).

2) Con la denominazione di « personale di pulizia *B* » si indicano i lavoratori addetti agli altri lavori di pulizia.

Custodi:

1) La retribuzione dei custodi è fissata in relazione all'orario massimo di lavoro previsto dai commi secondo e quarto dell'art. 10 — titolo primo — del Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti cinema 13 marzo 1957. Nel caso di orari di lavori inferiori le retribuzioni stesse saranno proporzionalmente ridotte.

2) Il custode diurno, nell'ambito dell'orario normale del lavoro può essere utilizzato in mansioni rientranti nella sua categoria (maschera controllo, affissatore ecc.) nonchè in piccoli lavori di manutenzione.

3) Il custode diurno, che gode dell'alloggio gratuito nel cinematografo o nelle immediate vicinanze di esso, è tenuto, per la retribuzione percepita, ad intervenire in caso di allarme notturno, a custodire le cose mobili a lui affidate, ad aprire e chiudere ogni volta che occorra il locale o gli uffici annessi.

4) Al custode notturno compete la retribuzione prevista per il custode diurno, aumentata della maggiorazione del lavoro notturno (15%).

Mansioni varie:

1) Nel caso di mansioni promiscue, sempre che la mansione superiore non sia prevalente quantitativamente rispetto alla mansione inferiore, si applicherà la retribuzione prevista per la mansione inferiore, maggiorata del 10%.

2) Per le mansioni non espressamente indicate nelle allegate tabelle *A* e *B* si provvede a termini dell'art. 6 del Titolo I del Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema-teatrali 13 marzo 1957.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 FEBBRAIO 1960 ER I DIPENDENTI DALLE IMPRESE ESERCENTI CINEMA E CINEMA-TEATRI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

L'anno 1960 e questo dì 16 del mese di febbraio, ella sede della Sezione regionale dell'AGIS, via Tornabuoni, 9, Firenze,

tra

Sezione Provinciale dell'AGIS di Firenze, Gruppo NET, rappresentata dal suo Presidente, avv. *Riccardo astellani,* assistito dal Segretario della sezione, dottor *iercarlo Ruffilli,*

e

a Federazione Italiana Lavoratori Spettacolo, rappresentata dal sig *Oscar Marinesi,* assistito dal signor *'incenzo Mariti,* Segretario del sindacato DACET,

a Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo, rappresentata dal sig. *Colombo Verdi,* in sostituzione del Segretario, prof. *Gino Valgimigli,*

a Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Spettacolo, rappresentata dal sig. *Pier Giulio Cipriani,* Segretario provinciale di categoria.

Premesso che il Contratto nazionale di lavoro per gli perai richiesti dagli esercizi e dalle Compagnie in occasione degli spettacoli teatrali, stipulato l'11 luglio 1951 ra le suddette Organizzazioni, ha dato adito a diverse interpretazioni per quanto concerne gli articoli 8 e 9, si è stipulato il seguente Accordo a chiarimento appunto dei suddetti articoli:

L'orario di lavoro di 4 ore per il personale serale (vedi ultimo comma art. 8) avrà inizio alle ore 21 e termine quindi alle ore 1. Resta fermo che qualora per particolari esigenze lo spettacolo si prolunghi di un quarto d'ora (ore 1,15) il personale non avrà diritto ad alcun maggior compenso.

Qualora la protrazione superi le ore 1,15, la prestazione sarà compensata per la prima mezz'ora (cioè dalle 1 alle 1,30) con la retribuzione corrispondente alla paga di mezz'ora maggiorata del 30 %.

L'ulteriore protrazione oltre le ore 1,30, intendendosi come lavoro notturno sarà retribuita di mezz'ora in mezz'ora con la retribuzione corrispondente alla paga di mezz'ora maggiorata del 65 %.

Per il solo lavoro notturno il termine della prestazione si intende a chiusura del sipario con un comporto di 5 minuti. Pertanto, se ad esempio — caso limite — il sipario chiude prima delle ore 1,35, al lavoratore spetta solo la prima mezz'ora di straordinario, se invece chiude dopo le ore 1,35, al lavoratore spetta altra mezz'ora. Analogamente ci si comporta per gli scatti delle mezz'ore successive.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1822.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visto il contratto collettivo 13 marzo 1959, e relative tabelle, per i salariati e i braccianti agricoli della Valle d'Aosta, stipulato tra l'Associazione Agricoltori e il Sindacato Regionale Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L., la Camera del Lavoro - C.G.I.L., il Sindacato Autonomo Valdostano « Travailleurs »; al quale ha aderito l'Unione Regionale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 di Aosta, in data 6 settembre 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo 13 marzo 1959, per i salariati e braccianti agricoli della Valle d'Aosta, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale di categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nel contratto di cui al 1° comma, dipendenti dalle imprese agricole della Valle d'Aosta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 49. — VILLA

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE 13 MARZO 1959 PER I SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI DELLA VALLE D'AOSTA

Addì 13 marzo 1959, in Aosta,

presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro, alla presenza del Direttore P. I. *Scollica Gino*,

tra

Associazione Agricoltori della Valle d'Aosta, rappresentata dal suo Presidente avv. *Cesare Bionaz*,

e

Sindacato Regionale Salariati e Braccianti Agricoli, aderente alla C.I.S.L. rappresentato dai signori *riso Enzo* e *Tarocco Maggiorino;*

Camera del Lavoro di Aosta, rappresentata dai signori *Colombo Mario* e *Strazza Renato;*

Sindacato Autonomo Valdostano « Travailleurs », rappresentato dal sig. *Thèrivel Adolfo;*

è stipulato il presente Contratto collettivo normativo salariale a valere per tutti i lavoratori salariati e braccianti agricoli della Regione.

Art. 1.

Il presente contratto di lavoro ha la durata di anni uno a partire dal 1° gennaio 1959 ed ha valore per tutti i lavoratori occupati in aziende agricole della Regione Autonoma della Valle d'Aosta. Si riterrà comunque rinnovato di anno in anno se almeno tre mesi prima della scadenza non sarà intervenuta regolare disdetta da parte di una delle organizzazioni contraenti con lettera raccomandata.

Art. 2.

DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA

a) per braccianti agricoli fissi si intendono quei lavoratori che sono assunti per tutto l'anno;

b) per braccianti agricoli stagionali si intendono quei lavoratori assunti per tutta una stagione agricola;

c) per braccianti avventizi tutti quei lavoratori che vengono assunti per un periodo limitato di tempo, senza alcun riferimento a stagioni.

Art. 3.

ASSUNZIONE, PERIODO DI PROVA

Stipulato il contratto, il datore di lavoro ed il lavoratore hanno il dovere di osservare la data prevista e concordata per l'inizio dei lavori.

Il periodo di prova non potrà superare i giorni dieci, sia per il lavoratore comune sia per lo specializzato. Trascorso tale periodo, senza che sia intervenuta disdetta, il rapporto di lavoro si intenderà tacitamente confermato.

Art. 4.

DISTINZIONE DELLE ZONE

La Regione viene suddivisa in zona di montagna e zona di fondo-valle o collinare.

Appartengono alla prima zona tutti gli alpeggi ed i « mayen » dove abitualmente è praticata la pastorizia estiva.

Appartiene alla seconda zona tutto il territorio regionale non incluso nella prima zona.

Art. 5.

Per l'orario di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge ed agli usi e consuetudini locali.

Art. 6.

RETRIBUZIONI E NORME GENERALI

Le retribuzioni, salvo accordi particolari individuali, verranno corrisposte a fine mese per i lavoratori della seconda zona, a fine contratto per i lavoratori della prima zona, a fine giornata per i giornalieri.

Le retribuzioni in natura devono essere di buona qualità.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, a richiesta del lavoratore, un acconto fino a due terzi delle somme dovute.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, esse verranno conguagliate in rapporto al lavoro prestato.

Art. 7.

VITTO, ALLOGGIO

A tutti i lavoratori, salvo deroghe particolari, oltre il salario concordato, spetta vitto ed alloggio. Il vitto deve essere sano ed abbondante, con somministrazione

giornaliera di minestra, di fontina o formaggio, con sufficiente frequenza di carne. L'alloggio è considerato tale solo se al lavoratore è dato in dotazione letto con biancheria e coperte.

L'indennità giornaliera sostitutiva del vitto ed alloggio viene fissata in lire 220 per il vitto e lire 30 per l'alloggio, come da decreto ministeriale del 22 gennaio 1951.

Art. 8.

PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI

Il datore di lavoro ha l'obbligo di regolarizzare i propri dipendenti con il versamento dei Contributi Unificati in Agricoltura.

Nel caso che il lavoratore, in conseguenza di malattia o infortunio dovesse necessitare di visita medica e di comprovato ricovero ospedaliero, le relative spese di viaggio sono a carico del datore di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a segnalare all'Ufficio del Collocamento del Comune di residenza o all'Ufficio Regionale, tutti i dipendenti assunti anche quando per effetto della legge che esime dal pagamento dei contributi unificati i propri terreni al di sopra dei 700 metri s.l.m. non è tenuto al pagamento degli stessi.

Art. 9.

TRATTAMENTO ECONOMICO, FERIE

Il trattamento economico spettante ai lavoratori per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali e infrasettimanali, previste dalle vigenti disposizioni in materia, è incluso nelle tabelle allegate A, B, C, D.

I salariati fissi, per ogni anno di lavoro, oltre al trattamento di cui alle allegate tabelle A, B, C, D, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie della durata di giorni dodici.

In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Art. 10.

LAVORI SPECIALI

Sono considerati lavori speciali i lavori inerenti la falciatura a mano, potatura e gli innesti.

Per i suddetti lavori, le retribuzioni, di cui alle allegate tabelle, sono maggiorate del 25 per cento.

Art. 11.

CONTRATTO INDIVIDUALE

Tra il datore di lavoro ed il bracciante all'atto dell'assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale da valere a tutti gli effetti di legge. In tale contratto dovranno essere precisate la qualifica e le mansioni attribuite al salariato, la data di inizio e termine del rapporto di lavoro ed il salario spettante, che non dovrà essere inferiore a quanto stabilito dalle tabelle allegate.

Art. 12.

NORME DISCIPLINARI

I lavoratori, per quanto riguarda il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e devono eseguire con diligenza il lavoro ordinato.

I rapporti con i lavoratori dell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro o chi per esso dovranno essere ispirati a reciproca comprensione, tale da assicurare un dignitoso rispetto della personalità umana.

Art. 13.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

In caso di contestazione tra datore di lavoro ed il prestatore d'opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l'accordo la controversia individuale sarà demandata alla Commissione Regionale di cui all'Art. 17.

Art. 14.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORME DI RETRIBUZIONE

Agli effetti della retribuzione ed in considerazione degli usi e costumi della Valle d'Aosta vengono concordate quattro tabelle valevoli rispettivamente:

a) per i pastori, casari ecc. di alta montagna;

b) per il personale fisso;

c) per il personale avventizio adibito ai lavori normali di campagna;

d) per i casari delle latterie turnarie.

La retribuzione, se le parti lo concorderanno fra loro, potrà essere corrisposta parte in denaro e parte in natura, tenendo conto che il valore di quest'ultima dovrà essere considerata al valore del mercato.

Art. 15.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti si dànno atto di non aver inteso di portare modifiche al trattamento di miglior favore eventualmente in atto per usi e consuetudini nella Regione o in singole aziende.

Art. 16.

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto senza preavviso di almeno otto giorni, il datore di lavoro ha diritto di trattenere il corrispettivo di otto giornate se la risoluzione è assunta per decisione del lavoratore.

Il lavoratore ha diritto di esigere uguale indennità di otto giornate se la risoluzione è assunta per decisione del datore.

Art. 17.

COMMISSIONE PARITETICA

Ogni controversia non conciliata tra le parti sarà portata alla Commissione paritetica regionale così composta:

a) un rappresentante della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce il proprio mandato;

b) un rappresentante dei datori di lavoro;

c) un Presidente scelto con il consenso di ambo le parti appartenente possibilmente alla Magistratura.

Le parti s'impegnano di costituire la predetta Commissione paritetica per le vertenze individuali entro 6 giorni dal sorgere della vertenza.

TABELLA *A*

Alpeggi fino a 50 capi di bestiame	Retribuz. stagion. lire
Casaro e primo pastore	120.000
Salatori	110.000
Mungitori	90.000
Braccianti per lavori div. (non mung.)	60.000
Manzolaio	60.000
Pastorelli età inferiore ai 16 anni	40.000

Alpeggio oltre 50 capi di bestiame	
Casaro e primo pastore	150.000
Salatore	130.000
Mungitore	100.000
Braccianti per lavori div. (non mung.)	60.000
Manzolaio	60.000
Pastorelli età inferiore ai 16 anni	40.000

TABELLA *B*

	Retribuz. mensile lire
Mungitore fino a 10 capi, periodo 1-10 28-2	12.000
Mungitore fino a 10 capi, periodo 1-3 30-5	15.000
Mungitore fino a 10 capi, periodo 1-6 30-9	18.000

Per ogni unità oltre i 10 capi il corrispettivo salario maggiorato dell'8 per cento.

	Retribuz. mensile lire
Conducente, periodo dal 1-10 al 28-2	12.000
Conducente, periodo dal 1-3 al 30-5	20.000
Conducente, periodo dal 1-6 al 30-9	25.000
Bracciante tuttofare, periodo 1-10 al 28-2	9.000
Bracciante tuttofare, periodo 1-3 al 30-5	15.000
Bracciante tuttofare, periodo 1-6 al 30-9	20.000
Donne tuttofare, periodo 1-10 al 28-2	8.000
Donne tuttofare, periodo 1-3 al 30-5	11.000
Donne tuttofare, periodo 1-6 al 30-9	14.000

TABELLA *C*

	Orarie lire
Braccianti senza vitto ed alloggio	160
Donne senza vitto ed alloggio	130

	Giornal. lire
Braccianti senza alloggio e con vitto, periodo dal 1-10 al 28-2	600
Braccianti senza alloggio e con vitto, periodo dal 1-3 al 30-5	900
Braccianti senza alloggio e con vitto, periodo dal 1-6 al 30-9	1.200
Donne senza alloggio e con vitto, periodo dal 1-10 al 28-2	400
Donne senza alloggio e con vitto, periodo dal 1-3 al 30-5	600
Donne senza alloggio e con vitto, periodo dal 1-6 al 30-9	800

TABELLA *D*

Casari latterie turnarie

Per lavorazione sino a 400 litri di latte	700
Per lavorazione da litri 401 a 800	800
Per lavorazione da oltre 801 litri	1.000

Ai lavoratori che hanno conseguito la qualifica di casari tramite le scuole professionali la retribuzione di cui sopra verrà maggiorata del 10 per cento.

Visto il contratto e le tabelle che precedono.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1823.

Norme sul trattamento economico e normativo degli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956, per gli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione, stipulato tra il Sindacato Generale Armatori, e la Federazione Gente del Mare e la Federazione Italiana Lavoratori del Mare, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione, l'Unione Italiana Marittimi; e, in pari data, tra il Sindacato Generale Armatori e la Federazione Nazionale C.I.S.N.A.L.-Mare;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 dicembre 1956, per gli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione, stipulato tra la Federazione Nazionale degli Armatori, già Navalpiccolo e la Federazione Gente del Mare, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione;

Considerata l'identità dei contratti collettivi suddetti;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numeri 22 e 87 rispettivamente in data 1 febbraio 1960 e 6 giugno 1960, dei contratti collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente agli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione, il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956 e il contratto collettivo nazionale 28 dicembre 1956, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole, tra loro identiche, dei contratti collettivi anzidetti, annessi in un solo testo al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 50. — VILLA

CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI 7 DICEMBRE 1956 E 28 DICEMBRE 1956 PER GLI EQUIPAGGI ARRUOLATI CON CONTRATTO A COMPARTECIPAZIONE

L'anno 1956, addì 7 del mese di dicembre, in Roma,

tra

il SINDACATO GENERALE ARMATORI, rappresentato dal comandante *Teodoro Rositani* e dall'avv. *Vladimiro Perosio;*

la FEDERAZIONE GENTE DEL MARE (FEGEMARE), rappresentata dal Segretario nazionale cap. *Umberto Romagnoli* e dal Vice segretario nazionale com.te *Luigi Mucci;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL MARE (FILMARE), rappresentata dal Segretario responsabile signor *Guido Campailla;*

il SINDACATO NAZIONALE DIPENDENTI AZIENDE DI NAVIGAZIONE (S.I.N.D.A.N.), rappresentato dal Segretario generale dott. *Giuseppe Auricchio*

e

la UNIONE ITALIANA MARITTIMI (U.I.M.) rappresentata dal Segretario nazionale com.te *Andrea Proto.*

L'anno 1956, addì 7 del mese di dicembre, in Roma,

tra

il SINDACATO GENERALE ARMATORI, rappresentato dal com.te *Teodoro Rositani* e dall'avv. *Vladimiro Perosio*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE C.I.S.N.A.L.-MARE, rappresentata dal Segretario com.te *Andrea Pellegrini.*

L'anno 1956 addì 28 del mese di dicembre in Roma,

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ARMATORI, GIA' NAVALPICCOLO, rappresentata dal suo Presidente Comandante *Pasquale Mazzella,* assistito dal Direttore della Federazione dott. *Ezio Guala;*

e

la FEDERAZIONE GENTE DEL MARE (FEGEMARE), rappresentata dal Segretario nazionale cap. *Umberto Romagnoli* e dal Vice segretario nazionale com.te *Mucci;*

il SINDACATO NAZIONALE DIPENDENTI AZIENDE DI NAVIGAZIONE (SINDAN), rappresentato dal Segretario generale dott. *Giuseppe Auricchio;*

sono stati stipulati, per gli equipaggi arruolati con contratto a compartecipazione, ai sensi dell'art. 325 lett. *d*) del Codice della Navigazione, i contratti collettivi nazionali, tra loro identici, che si riportano in un solo testo.

I presenti contratti sono applicabili per le navi a scafo metallico superiori a 150 t.s.l. e fino a 1600 t.s.l. e per le navi di tipo n. 3.

Art. 1.

RETRIBUZIONE MINIMA FISSA MENSILE

L'arruolato avrà diritto, oltre alla somministrazione della panatica, ad una retribuzione minima fissa mensile come appresso indicata:

	da 151 a 300 t. s. l.	da 301 a 500	da 501 a 1.000	da 1.001 a 1.600
Capitano e Capo macchinista	33.000	38.520	44.010	49.500
1° Ufficiale cop. e macchinista.	27.510	27.510	33.000	38.520
2° Ufficiale cop. e macchinista.	24.210	25.320	27.510	33.000
Sottufficiali	22.020	23.100	24.210	27.510
Marinai, Fuochisti	19.800	22.020	22.020	24.210
Giovanotti e Garzoni	13.200	13.200	15.420	17.610
Mozzi	11.010	11.010	12.120	13.200

Ai minimi di cui sopra vanno aggiunti, per chi ne ha diritto, gli assegni familiari.

La panatica sarà somministrata a bordo a cura e spese dell'armatore ed il costo giornaliero di essa non dovrà essere inferiore alle L. 550 per persona.

Art. 2.

VALORE DELLA PANATICA QUALE COEFFICIENTE DELLA RETRIBUZIONE

In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente del calcolo per la liquidazione di indennità il valore da attribuire alla panatica è stabilito nelle seguenti misure:

Comandanti e Capi macchinisti	L. 13.200	mensili
Ufficiali	» 12.000	»
Sottufficiali	» 10.200	»
Comuni	» 8.400	»

Art. 3.

PARTECIPAZIONE

L'equipaggio, oltre alle retribuzioni minime fisse mensili di cui al punto 1° del presente accordo, sarà retribuito con il 5½% (cinque e mezzo per cento) sul nolo lordo a titolo di partecipazione.

Per « nolo lordo » si intende il nolo depurato soltanto dalle commissioni, dalle provvigioni, dall'I.G.E. se non ripetibile e dalle spese di carico e scarico delle merci se dovute. Gli eventuali supplementi di nolo saranno computati ai fini della partecipazione.

Agli equipaggi arruolati su navi noleggiate a time-charter. sarà corrisposta, in luogo della quota del 5½% sopra detta, a titolo di partecipazione l'8% del nolo a time-charter che l'armatore percepisce dal noleggiatore.

La ripartizione delle parti fra i componenti l'equipaggio sarà effettuata secondo i singoli usi locali. In caso di disaccordo fra gli interessati sarà applicata la ripartizione che entro il 28 febbraio 1957 sarà determinata in sede nazionale fra le organizzazioni sindacali.

L'equipaggio e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, sia dell'armamento che della gente di mare, hanno la facoltà di prendere visione dei contratti di noleggio o delle polizze di carico con l'eventuale intervento di un Ufficiale di porto.

Art. 4.

COMPENSI ACCESSORI

La gratifica natalizia, i riposi domenicali e festivi, l'indennità di licenziamento, l'indennità sostitutiva del preavviso e le eventuali prestazioni fino a complessive dieci ore giornaliere in navigazione e fino alle nove ore in porto, saranno compensate con il 30% (trenta per cento) della retribuzione percepita (retribuzione fissa mensile e partecipazione sul nolo) per i Sottufficiali e Comuni e con il 32% (trentadue per cento) della retribuzione stessa per il personale di Stato Maggiore.

Art. 5.

COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro compiuto in navigazione oltre le ore dieci giornaliere ed in porto oltre le ore nove, sia esso diurno che notturno o festivo, sarà considerato lavoro straordinario e sarà compensato nella misura oraria sottoindicata:

	Navi fino a 1.000 t. s. l.	Navi da 1.001 a 1.600 t. s. l.
Ufficiali	208	228
Sottufficiali	182	208
Comuni	169	195
Giovanotti e Mozzi	130	163

Il lavoro straordinario, sia in porto che in navigazione, eventualmente compiuto dal Comandante sarà compensato con il 40% della retribuzione minima fissa mensile e quello eventualmente compiuto dal Capo macchinista con il 35% della retribuzione stessa.

Art. 6.

TRATTAMENTO NELLE FESTIVITÀ NAZIONALI

Nel caso di prestazione di lavoro in una delle quattro giornate di festività nazionale (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre) sarà corrisposto agli arruolati, oltre al normale trattamento, 1/26mo della retribuzione fissa e della quota di partecipazione.

Art. 7.

FERIE

Per ogni anno o frazione di anno di ininterrotto servizio sulla stessa nave e alle dipendenze dello stesso armatore, ai componenti l'equipaggio saranno concessi i seguenti periodi di ferie, con facoltà per l'armatore di frazionarle in non più di due periodi:

Comandante	24 giorni
Capo macchinista	22 »
Restante equipaggio	18

Art. 8.

PERDITA CORREDO

In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo, da parte dell'armatore, del danno subìto entro i limiti massimi seguenti:

Comandante e Capo macchinista	L.	330.000
Ufficiali	»	220.000
Sottufficiali	»	165.000
Comuni	»	110.000
Giovanotti e Mozzi	»	88.000

Per le perdite parziali le indennità saranno proporzionalmente ridotte.

Art. 9.

INDENNITÀ RISCHI EPIDEMICI

Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero dell'Interno verrà corrisposta a tutto l'equipaggi una indennità pari al 10% della retribuzione minim fissa mensile per il periodo che decorre dall'arrivo a porto infetto fino al giorno della libera pratica al port successivo, ma non oltre i 15 giorni dalla partenza da porto infetto.

L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che l'ordinanz del Ministero dell'Interno sia emanata successivament alla data dell'arrivo della nave al porto infetto, ma co riferimento al tempo dell'approdo o della permanenz della nave in detto porto.

L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che la patent rechi l'annotazione della esistenza di uno stato di epi demia di colera o peste, o vaiuolo o tifo petecchiale. febbre gialla, ma occorre che nella annotazione sull patente ricorra testuale la espressione « epidemia » « stato epidemico ».

Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiuolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all'equipaggio la stessa indennità sopra prevista dal momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica.

Art. 10.

SOPRASSOLDO PER PROLUNGATA NAVIGAZIONE ALL'ESTERO

Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero per oltre quattro mesi, sarà corrisposto all'arruolato un soprassoldo in misura pari all'8% della retribuzione minima fissa mensile, con decorrenza dal giorno di partenza dall'ultimo porto nazionale e fino all'arrivo al primo porto nazionale.

Art. 11.

MODO DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA

La quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per trenta la retribuzione minima fissa mensile più la quota di partecipazione, esclusa la panatica.

Art. 12.

TABELLE DI ARMAMENTO

Per le navi da 501 a 1600 t.s.l. sono stabilite le seguenti tabelle minime di armamento:

	Da 501 a 750 t. s. l.	Da 751 a 1.000 t. s. l.	Da 1.001 a 1.600 t. s. l.
Comandante	1	1	1
1° Ufficiale coperta	1	1	1
2° Ufficiale coperta	—	1	1
Capo macchinista	1	1	1
1° Ufficiale macchina	1	1	1
2° Ufficiale macchina	—	1	1
Nostromo	1	—	—
Marinai	4	4	4
Giovanotti	1	—	1
Mozzi	1	1	1
Cuoco	1	1	1
Operaio	1	—	—
Giornaliero di macchina	—	1	1
TOTALE	13	13	14

Per i piroscafi il numero dei fuochisti è stabilito secondo le norme del contratto di arruolamento per gli equipaggi delle navi da carico superiori a 500 t.s.l.

Art. 13.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 1° dicembre 1956 e avrà la durata di due anni, intendendosi tacitamente prorogato di anno in anno, qualora una delle parti stipulanti non lo denunci almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Dichiarazione a verbale del contratto 7 dicembre 1956

In relazione all'accordo stipulato in data odierna tra il Sindacato Generale Armatori, la FEGEMARE, la FILM, il SINDAN e la UIM, resta inteso che per il naviglio a scafo metallico fino a 150 t.s.l. e per quello a scafo in legno di qualsiasi tonnellaggio, per il quale normalmente vengono stipulati contratti alla parte o a compartecipazione, qualora l'Organizzazione dei lavoratori dovesse rilevare che nei contratti di arruolamento non sono stati considerati i compensi per assegni familiari, gratifica natalizia, giornate festive passate in navigazione, quattro festività nazionali, nonchè, in conformità alle norme legislative vigenti, ferie, preavviso e indennità di licenziamento, le parti si incontreranno localmente per definire possibilmente la vertenza in via transativa.

Le Organizzazioni si impegnano a svolgere la migliore azione per evitare che possa approfittarsi della inserzione delle norme relative agli istituti predetti per peggiorare le altre condizioni di arruolamento degli equipaggi attualmente in vigore.

Le organizzazioni predette concordano inoltre che per le navi tipo n. 3 è consentita la stipulazione di contratti a compartecipazione secondo le condizioni dell'accordo di cui trattasi.

Il prelievo dei marittimi va effettuato tramite gli Uffici di Collocamento della gente di mare, con la facoltà di libera scelta. Qualora dovessero sorgere difficoltà in merito al prelievo del personale con libera scelta, l'argomento sarà esaminato in sede nazionale.

Dichiarazione a verbale del contratto 28 dicembre 1956

Con riferimento all'accordo sottoscritto in data odierna, con cui si è provveduto alla disciplina del Contratto a Compartecipazione per le navi a scafo metallico da 150 a 1600 t.s.l. e navi tipo n. 3, le parti intendono precisare che concordano su quanto segue:

a) che tra le spese detraibili dal nolo si considerino anche quelle dovute per il passaggio del Canale (Suez o Corinto);

b) che la durata minima per l'applicazione del soprassoldo per prolungata navigazione all'estero verrà automaticamente elevata ove ciò venisse concordato in sede di revisione della parte normativa dei contratti con retribuzione a paga fissa tanto per le navi inferiori che per quelle superiori alle 500 t.s.l.;

c) che verrà automaticamente ridotta di una persona la tabella d'armamento per le navi aventi stazza lorda tra le 501 e le 750 tonnellate qualora analoga riduzione venisse concordata in sede di revisione della parte normativa riguardante le tabelle d'armamento del contratto nazionale con retribuzione a paga fissa per le navi da carico di stazza lorda superiori alle 500 tonnellate.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1824.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dalle imprese vinicole e di liquori della provincia di Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende vinicole pure ed acetiere;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 dicembre 1957 per i dipendenti da aziende produttrici di vermouth, aperitivi a base di vino, marsala, spumanti, liquori, acquaviti e sciroppi;

Visto, per la provincia di Treviso, l'accordo collettivo salariale 14 luglio 1958, relativo ai dipendenti per il settore vini e liquori, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, il Sindacato Provinciale Esercenti l'Industria dei Vini e Liquori e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alimentaristi, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L., la F.U.L.P.I.A. Provinciale; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Treviso, in data 20 settembre 1960, dell'accordo collettivo salariale sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo salariale 14 luglio 1958, relativo ai dipendenti del settore vini e liquori della provincia di Treviso, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese vinicole e di liquori della provincia di Treviso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 52. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO SALARIALE 14 LUGLIO 1958 PER I DIPENDENTI DEL SETTORE VINI E LIQUORI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Addì 14 luglio 1958, in Treviso, presso la sede dell'Associazione fra gli Industriali;

tra

l'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Treviso, agli effetti del presente accordo rappresentata dal suo segretario rag. *Costante Rosolin;* e il Sindacato Provinciale Esercenti l'Industria dei Vini e Liquori, rappresentato dal sig. *Garelli Filiberto;*

il Sindacato Provinciale Lavoratori Alimentaristi di Treviso, rappresentato dal suo Segretario sig. *Pivetta Lorenzo;*

la Camera Sindacale Provinciale della U.I.L. di Treviso, rappresentata dal sig. *Della Bella Renato;*

la F.U.L.P.I.A. Provinciale di Treviso, rappresentata dal sig. *Sbarra Luigi,* assistito dal sig. *Silvio Zannol,* segretario dell'Unione Sindacale Provinciale di Treviso;

si concorda

1) I minimi tabellari di retribuzione, da corrispondersi ai dipendenti del settore vini e liquori della Provincia di Treviso, risultano come in appresso:

UOMINI

Operai specializzati:

Oltre i 20 anni	L. 166,45
18-20 anni	» 161,85

Operai qualificati:

Oltre i 20 anni	L. 148,50
18-20 anni	» 144,25
16-18 anni	» 126,75

Manovali specializzati:

Oltre i 20 anni	L. 140,10
18-20 anni	» 130,90
16-18 anni	» 103,30
inferiori 16 anni	» 81,40

Manovali comuni:

Oltre i 20 anni	L. 130,50
18-20 anni	» 122,00
16-18 anni	» 96,50
inferiori 16 anni	» 67,10

DONNE

1ª *categoria*:

Oltre i 20 anni	L. 125,15
18-20 anni	» 104,75
16-18 anni	» 98,70

2ª *categoria*:

Oltre i 20 anni	L. 117,90
18-20 anni	» 98,80
16-18 anni	» 87,60
inferiori 16 anni	» 76,15

3ª *categoria*:

Oltre i 20 anni	L. 109,95
18-20 anni	» 92,55
16-18 anni	» 82,60
sotto i 16 anni	» 66,15

2) Detti minimi decorrono dal periodo di paga in corso alla data di stipulazione del presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

Sullo

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*

(9151984) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.